

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE,
MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

CAPO I

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
E ALTRE MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO

- Art. 1 – Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP
- Art. 2 – IRAP - Nuove agevolazioni
- Art. 3 – Modificazioni di disposizioni in materia tributaria e di contabilità
- Art. 4 – Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali
- Art. 5 – Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione
- Art. 6 – Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia ed esenzioni tariffarie
- Art. 7 – Sospensione del pagamento del diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti. Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9
- Art. 8 – Modificazioni alle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12, e 7 dicembre 2009, n. 46

PARTE PRIMA

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (Loi de finances 2012/2014) et modification de lois régionales.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES ET
MESURES POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET POUR LA LIMITATION DE LA DÉPENSE

CHAPITRE PREMIER

AIDES FISCALES ET AUTRES MESURES POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- Art. 1^{er} – Impôt régional sur les activités productives - IRAP
- Art. 2 – IRAP - Nouvelles aides
- Art. 3 – Modification de dispositions en matière de fisc et de comptabilité
- Art. 4 – Suspension du remboursement des emprunts prévus par des lois régionales
- Art. 5 – Suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région
- Art. 6 – Mesures en faveur des familles démunies - Chèque énergie et exonérations
- Art. 7 – Suspension du paiement du droit proportionnel sur les eaux minérales de source. Lois régionales n° 5 du 13 mars 2008 et n° 9 du 15 avril 2008
- Art. 8 – Modification des lois régionales n° 12 du 20 juin 1996 et n° 46 du 7 décembre 2009

CAPO II
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

- Art. 9 – Disposizioni in materia di personale regionale
Art. 10 – Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali
Art. 11 – Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. Obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali
Art. 12 – Adunanze degli organi comunali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

- Art. 13 – Disposizioni in materia di personale regionale
Art. 14 – Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37
Art. 15 – Modificazione all'articolo 11 della L.R. 22/2010

CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA
E CONTABILITÀ
DEGLI ENTI LOCALI

- Art. 16 – Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale
Art. 17 – Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali
Art. 18 – Finanziamento regionale degli enti locali. Modificazione alla L.R. 48/1995
Art. 19 – Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI
Art. 20 – Individuazione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari
Art. 21 – Finanziamento delle spese relative al personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali
Art. 22 – Trasferimento ai Comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto agli insegnanti delle scuole dell'infanzia
Art. 23 – Trasferimento per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari
Art. 24 – Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23. Interventi economici di sostegno sociale
Art. 25 – Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28. Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale
Art. 26 – Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29. Trasporto pubblico locale
Art. 27 – Modificazioni alla legge regionale 1° giugno

CHAPITRE II
MESURES DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

- Art. 9 – Dispositions en matière de personnel régional
Art. 10 – Mesures de limitation de la dépense pour les initiatives touristiques et culturelles
Art. 11 – Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques. Obligation d'exercer les compétences communales à l'échelle supracommunale
Art. 12 – Séances des organes communaux. Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998

TITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

- Art. 13 – Dispositions en matière de personnel régional
Art. 14 – Modification de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009
Art. 15 – Modification de l'art. 11 de la LR n° 22/2010

CHAPITRE II
MESURES EN MATIÈRE DE FINANCES
ET DE COMPTABILITÉ
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

- Art. 16 – Détermination des ressources à affecter aux finances locales
Art. 17 – Prorogation des délais pour l'approbation du budget prévisionnel pluriannuel 2012/2014 des collectivités locales
Art. 18 – Financement régional des collectivités locales. Modification de la LR n° 48/1995
Art. 19 – Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI
Art. 20 – Détermination à l'échelle supracommunale du bureau des procédures disciplinaires
Art. 21 – Financement des dépenses relatives au personnel des institutions scolaires muté auprès des collectivités locales
Art. 22 – Virement aux Communes des ressources nécessaires à la couverture des dépenses pour le service de restauration des enseignants des écoles de la petite enfance
Art. 23 – Virement pour la gestion du Centre communal immigrés extracommunautaires
Art. 24 – Modification de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010. Mesures économiques de soutien social
Art. 25 – Modification de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007. Refonte des dispositions en matière de logements
Art. 26 – Modification de la loi régionale n° 29 du 1^{er} septembre 1997. Transports publics locaux
Art. 27 – Modification de la loi régionale n° 13 du 1^{er} juin

2007, n. 13. Obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici

Art. 28 – Disposizioni per la continuità aziendale delle gestioni funiviarie

Art. 29 – Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni

Art. 30 – Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di AOSTA quale moderno capoluogo regionale

Art. 31 – Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di BARD

Art. 32 – Imposta di soggiorno

Art. 33 – Partecipazione degli enti locali all'accertamento dei tributi

CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA
DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Art. 34 – Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria

Art. 35 – Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dei Comuni della valle del Lys

CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA
DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 36 – Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche

CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA
DI CULTURA E SPORT

Art. 37 – Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10

Art. 38 – Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32

Art. 39 – Iniziative volte alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89

Art. 40 – Infrastrutture ricreativo-sportive. Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16

Art. 41 – Interventi regionali per la riqualificazione del poligono di Saumont

2007. Obligation de construction des couvertures en lauzes et réglementation des subventions y afférentes

Art. 28 – Dispositions pour la continuité d'entreprise dans la gestion des installations à câble

Art. 29 – Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les éboulements et les inondations

Art. 30 – Financement des mesures pour la requalification de la ville d'AOSTE, moderne chef-lieu régional

Art. 31 – Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de BARD

Art. 32 – Taxe de séjour

Art. 33 – Participation des collectivités locales à la constatation des impôts

CHAPITRE III
MESURES EN MATIÈRE
D'ÉDUCATION ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

Art. 34 – Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'anglais à l'école élémentaire

Art. 35 – Financement en vue de la couverture des dépenses pour l'enseignement de l'allemand dans les écoles des communes de la vallée du Lys

CHAPITRE IV
MESURES EN MATIÈRE
D'ÉDUCATION UNIVERSITAIRE

Art. 36 – Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique

CHAPITRE V
MESURES EN MATIÈRE
DE CULTURE ET DE SPORT

Art. 37 – «Association Fort de Bard». Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996

Art. 38 – Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles. Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985

Art. 39 – Initiatives de promotion culturelle et scientifique en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 89 du 21 décembre 1993

Art. 40 – Infrastructures récréatives et sportives. Modification de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007

Art. 41 – Mesures régionales pour la requalification du polygone de tir de Saumont

CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA
DI ASSISTENZA SOCIALE

- Art. 42 – Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18
Art. 43 – Interventi a sostegno della previdenza complementare
Art. 44 – Sostegno alla previdenza complementare ed altre iniziative di natura assistenziale. Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27
Art. 45 – Finanziamento della Cittadella dei Giovani

CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

- Art. 46 – Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente
Art. 47 – Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali
Art. 48 – Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio

CAPO VIII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

- Art. 49 – Interventi in materia di politica del lavoro
Art. 50 – Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale
Art. 51 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013
Art. 52 – Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. L.R. 7/2006
Art. 53 – Contributo alla società Autoporto S.p.a. per il concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale
Art. 54 – Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6
Art. 55 – Proroga della scadenza di fine vita delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammassamento fisso. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1

CAPO IX
INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE
DEL TERRITORIO E TUTELA
DELL'AMBIENTE

- Art. 56 – Gestione esternalizzata dei cantieri nei settori della forestazione e dell'edilizia
Art. 57 – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41
Art. 58 – Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18

CHAPITRE VI
MESURES EN MATIÈRE
D'ASSISTANCE SOCIALE

- Art. 42 – Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001
Art. 43 – Mesures en faveur des retraites complémentaires
Art. 44 – Mesures en faveur des retraites complémentaires et actions de sécurité sociale. Loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006
Art. 45 – Financement de la Citadelle des jeunes

CHAPITRE VII
MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

- Art. 46 – Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire
Art. 47 – Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents
Art. 48 – Financement des dépenses pour la mise aux normes régionales anti-incendie des structures privées d'assistance avec hébergement

CHAPITRE VIII
MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

- Art. 49 – Mesures en matière de politiques de l'emploi
Art. 50 – Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État
Art. 51 – Programme de développement rural 2007/2013
Art. 52 – Fonds de gestion spéciale de FINAOSTA SpA. LR n° 7/2006
Art. 53 – Aide à la société Autoporto SpA à titre de concours à l'amortissement des emprunts contractés pour la réalisation de mesures d'investissement d'intérêt régional
Art. 54 – Octroi de subventions en intérêts. Autorisation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 30 du 14 juin 1989 et n° 6 du 31 mars 2003
Art. 55 – Prorogation de la durée de vie technique des téléskis et des télésièges à pinces fixes. Modification de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010

CHAPITRE IX
MESURES EN MATIÈRE DE GESTION
DU TERRITOIRE ET DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

- Art. 56 – Gestion externalisée des chantiers de travaux forestiers et de bâtiment
Art. 57 – Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995
Art. 58 – Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 – Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Art. 60 – Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE,
MISURE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E PER IL CONTENIMENTO
DELLA SPESA

CAPO I
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
E ALTRE MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1
(Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012, alle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali a favore dei soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 446/1997, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera e) dello stesso decreto, per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dell'articolo 5 del d.lgs. 446/1997 è esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attività commerciali.
2. Le aliquote ridotte si applicano al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012.
3. Limitatamente al periodo d'imposta di efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, e salvo quanto previsto al comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.
4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

Art. 2
(IRAP - Nuove agevolazioni)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio

CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES

- Art. 59 – Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales
Art. 60 – Entrée en vigueur

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE RECETTES
ET MESURES POUR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET POUR LA LIMITATION
DE LA DÉPENSE

CHAPITRE PREMIER
AIDES FISCALES ET AUTRES MESURES
POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Art. 1^{er}
(Impôt régional sur les activités productives - IRAP)

1. À compter de la période d'imposition en cours à la date du 1^{er} janvier 2012, les taux visés au premier alinéa et au premier alinéa bis de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des tranches, des taux et des déductions de l'IRPEF et institution d'un impôt régional additionnel à celui-ci, ainsi que refonte des dispositions en matière d'impôts locaux) font l'objet d'une réduction de 0,92 point en faveur des assujettis au sens du premier alinéa de l'art. 3 dudit décret législatif, exception faite des assujettis visés à la lettre e bis) dudit alinéa qui n'ont pas choisi, aux termes de l'art. 10 bis du décret législatif en question, de déterminer la base imposable relative aux activités commerciales suivant les dispositions de l'art. 5 du décret législatif susmentionné. Pour ce qui est des assujettis qui ont choisi de déterminer la base imposable suivant les dispositions visées à l'art. 5 du décret législatif n° 446/1997, le taux applicable à la quote-part de valeur de la production ne concernant pas les activités commerciales ne peut être réduit.
2. Les taux réduits s'appliquent à la période d'imposition en cours à la date du 1^{er} janvier 2012.
3. Limitativement à la période d'imposition à laquelle les présentes dispositions sont appliquées et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa ci-dessous, la réduction des taux en cause comprend les facilités prévues par les lois régionales relatives à ladite période.
4. Les dispositions plus favorables établies par les lois régionales demeurent applicables.

Art. 2
(IRAP - Nouvelles aides)

1. À compter de la période d'imposition en cours à la date

2013, ai soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale si applicano le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del d.lgs. 446/1997 ridotte nella misura seguente:

- a) 0,92 per cento per il primo anno d'imposta;
 - b) 0,46 per cento per i tre periodi d'imposta successivi al primo.
2. Ai fini delle riduzioni di cui al comma 1, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione di società già esistenti. La riduzione d'imposta non si applica in caso di cessazione e inizio attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.
 3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013, ai soggetti passivi che incrementano di almeno il 2,5 per cento le unità nette di lavoro in forza con contratto a tempo indeterminato, in uno dei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del d.lgs. 446/1997 sono ridotte nella misura di 0,92 punti percentuali. La riduzione è fruibile per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari ad almeno il 40 per cento del tempo pieno. La riduzione di aliquota è fruibile per un massimo di tre periodi d'imposta, con ciò intendendosi il periodo d'imposta di effettuazione delle nuove assunzioni e i due periodi di imposta successivi. L'agevolazione di cui al presente comma non è fruibile dalle nuove imprese per il primo periodo d'imposta.
 4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, ivi comprese quelle di verifica dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.
 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre misure di agevolazione Irap fruibili a diverso titolo.

Art. 3

(Modificazioni di disposizioni in materia tributaria e di contabilità)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), le parole: "l'aliquota di cui all'articolo

du 1^{er} janvier 2013, pour les assujettis qui exercent de nouvelles activités de production à titre continu sur le territoire régional il est fait application des taux visés au premier alinéa et au premier alinéa bis de l'art. 16 du décret législatif n° 446/1997 réduits comme suit:

- a) 0,92 p. 100 pour la première année d'imposition;
 - b) 0,46 p. 100 pour les trois périodes d'imposition suivant la première.
2. Aux fins des réductions visées au premier alinéa ci-dessus, les activités de production dérivant de la transformation, de la fusion et de la scission de sociétés déjà existantes ne sont pas considérées comme de nouvelles activités. La réduction d'impôt ne s'applique pas lorsque le même acteur cesse puis démarre une activité, ni lorsque l'activité de production n'est que la simple poursuite d'une activité exercée par d'autres acteurs.
 3. À compter de la période d'imposition en cours à la date du 1^{er} janvier 2013, pour les assujettis qui augmentent d'au moins 2,5 p. 100 les unités de travail humain disponibles sous contrat à durée indéterminée au net des heures de chômage technique, et ce, pendant l'une des trois périodes d'imposition suivant la période en cours au 31 décembre 2012, les taux visés au premier alinéa et au premier alinéa bis de l'art. 16 du décret législatif n° 446/1997 sont réduits de 0,92 p. 100. La réduction en cause peut être appliquée aux nouveaux contrats de travail à durée indéterminée à temps plein et aux nouveaux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, si la prestation y afférente correspond à au moins 40 p. 100 de la prestation à temps plein. La réduction du taux est applicable à trois périodes d'imposition au maximum, soit à la période d'imposition pendant laquelle les nouveaux recrutements sont effectués et les deux périodes d'imposition suivantes. L'aide visée au présent alinéa ne peut être accordée aux nouvelles entreprises au titre de la première période d'imposition.
 4. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités opérationnelles pour l'application des dispositions du présent article, y compris les modalités de vérification des conditions requises pour le maintien des aides.
 5. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec les autres aides relatives à l'IRAP susceptibles d'être accordées à différent titre.

Art. 3

(Modification de dispositions en matière de fisc et de comptabilité)

1. Au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010), les mots: «le taux de l'impôt visé au premier alinéa de l'art. 16 du

16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica" sono sostituite dalle seguenti: "le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applicano".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006), le parole: "sucedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza," sono soppresse.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è inserito il seguente:

"3bis. Alla riscossione coattiva dei tributi gestiti dalla Regione e dei crediti derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative ingiunte con ordinanza del Presidente della Regione continua a provvedersi mediante iscrizione a ruolo."

Art. 4

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati per l'anno 2012, alle condizioni ivi previste, per i mutui agevolati a valere sulle seguenti leggi regionali:
 - a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati);
 - b) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productrices, révision des échelons, des taux et des déductions de l'IRPEF et institution d'une taxe additionnelle régionale, ainsi que réorganisation de la réglementation des impôts locaux) est appliqué» sont remplacés par les mots: «les taux de l'impôt visés au premier alinéa et au premier alinéa bis de l'art. 16 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 (Institution de l'impôt régional sur les activités productives, révision des tranches, des taux et des déductions de l'IRPEF et institution d'un impôt régional additionnel à celui-ci, ainsi que refonte des dispositions en matière d'impôts locaux) sont appliqués».

2. Au premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 15 du 3 août 2006 (Rajustement et rectification du budget prévisionnel 2006, ainsi que modification de mesures législatives), les mots: «qui ont succédé aux Institutions publiques d'assistance et de bienfaisance,» sont supprimés.
3. Les dispositions visées au premier et au deuxième alinéa du présent article s'appliquent à compter de la période d'imposition en cours à la date du 1^{er} janvier 2011.
4. Après le troisième alinéa de l'art. 41 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«3 bis. Le recouvrement forcé des impôts gérés par la Région et des créances dérivant du non-paiement des sanctions administratives infligées par ordonnance du président de la Région continue d'être effectué par inscription au rôle.»

Art. 4

(Suspension du remboursement des emprunts prévus par des lois régionales)

1. Les mesures visées à l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) sont prorogées au titre de 2012 et aux conditions prévues par ladite loi, pour ce qui est des emprunts bonifiés souscrits au titre des lois régionales indiquées ci-après:
 - a) N° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), limitativement au chapitre premier (Aides pour la réhabilitation des agglomérations);
 - b) N° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment);

- c) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);
- d) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);
- e) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).
2. Gli interventi di cui il comma 1 sono inoltre prorogati, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 3 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, a valere sulle seguenti leggi regionali:
- a) 33/1973, limitatamente al capo II (Provvidenze per il turismo) e al capo III (Provvidenze per l'industria);
- b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);
- c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
- d) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
- e) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
- f) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
- g) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
- h) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);
- i) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
- j) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
- k) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
- l) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);
- m) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).
3. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al
- c) N° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés aux coopératives de logement);
- d) N° 11 du 24 juin 2002 (Mesures et instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique);
- e) N° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social).
2. Les mesures visées au premier alinéa du présent article sont, par ailleurs, prorogées limitativement au premier versement dû pendant la période visée au troisième alinéa ci-dessous, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements semestriels, et limitativement à une période de six mois, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements annuels – ce qui entraîne la variation des échéances suivantes – au titre des lois régionales indiquées ci-après :
- a) N° 33/1973, uniquement au titre du chapitre II (Aides au tourisme) et au chapitre III (Aides à l'industrie);
- b) N° 16 du 28 juin 1982 (Constitution de la société financière régionale pour le développement de la région Vallée d'Aoste);
- c) N° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération);
- d) N° 46 du 15 juillet 1985 (Octroi d'aide à la réalisation de remontées mécaniques et des structures y afférentes);
- e) N° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre);
- f) N° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture);
- g) N° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes);
- h) N° 38 du 26 mai 1998 (Mesures en faveur du secteur thermal);
- i) N° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales);
- j) N° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales);
- k) N° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles);
- l) N° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982);
- m) N° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).
3. La suspension s'applique aux versements relatifs aux

24 febbraio 2012 in scadenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.

4. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 24 febbraio 2012 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.
5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 24 febbraio 2012 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2012 ed entro il 27 aprile 2012 per le rate con scadenza successiva.

Art. 5
*(Sospensione delle quote capitali
su mutui con contributo i
n conto interessi della Regione)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), per la sospensione delle quote capitali sui mutui con contributo in conto interessi della Regione sono prorogate limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive.
2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 24 febbraio 2012 in scadenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2012/2014 in complessivi euro 300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 7/2006.

Art. 6
*(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti.
Bonus energia ed esenzioni tariffarie)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della L.R. 1/2009 sono prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste.
2. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R.

emprunts souscrits à la date du 24 février 2012 et dus à compter du 1^{er} mars 2012 jusqu'au 28 février 2013.

4. La suspension s'applique également aux emprunteurs défaillants à la date du 24 février 2012, pour ce qui est des versements échus, à condition que la procédure de discussion de la caution n'ait pas encore été entamée.
5. Aux fins de la suspension du remboursement des emprunts au sens du présent article, une demande ad hoc doit être déposée à la société financière régionale FINAOSTA SpA ou aux banques conventionnées au plus tard le 24 février 2012, pour ce qui est des remboursements dus aux mois de mars et d'avril 2012, et au plus tard le 27 avril 2012, pour ce qui est des remboursements suivants.

Art. 5
*(Suspension du remboursement du capital
des emprunts assortis d'une bonification
d'intérêts prise en charge par la Région)*

1. Les dispositions visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010, portant prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et adoption de mesures supplémentaires, relatives à la suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région, sont prorogées limitativement au premier versement dû pendant la période visée au deuxième alinéa ci-dessous, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements semestriels, et limitativement à une période de six mois, pour ce qui est des emprunts bonifiés comportant des versements annuels, ce qui entraîne la variation des échéances suivantes.
2. La suspension s'applique aux versements relatifs aux emprunts souscrits à la date du 24 février 2012 et dus à compter du 1^{er} mars 2012 jusqu'au 28 février 2013.
3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, estimée à 300 000 euros au total au titre de la période 2012/2014, est financée par les crédits du fonds de gestion spéciale de FINAOSTA SpA, au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006.

Art. 6
*(Mesures en faveur des familles démunies.
Chèque énergie et exonérations)*

1. Les mesures visées à l'art. 6 de la LR n° 1/2009 sont prorogées au titre de 2012 aux conditions prévues par ladite loi régionale.
2. Les mesures visées au deuxième alinéa de l'art. 4 de la

2/2010 sono prorogati per l'anno 2012 alle condizioni ivi previste.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2012 in complessivi euro 1.800.000, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).
4. Le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 possono trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio 2012 mediante le risorse finanziarie di cui alla L.R. 48/1995.

Art. 7

(Sospensione del pagamento del diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti - Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9)

1. Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), non è dovuto per le annualità 2011, 2012 e 2013. Il pagamento del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della L.R. 5/2008, determinato sulla base dei dati di produzione relativi all'anno 2013, è corrisposto entro il 31 marzo 2014.

Art. 8

(Modificazioni alle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12, e 7 dicembre 2009, n. 46)

1. Agli articoli 15bis, 15ter e 21bis della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro".
2. Al comma 2 dell'articolo 27 della L.R. 12/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo periodo, le parole: "500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro";
 - b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri".
3. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto

LR n° 2/2010 sont prorogées au titre de 2012 aux conditions prévues par ladite loi régionale.

3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, estimée à 1 800 000 euros au total au titre de 2012, est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire prévus par le titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 portant mesures régionales en matière de finances locales (UPB 1.4.2.11 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire aux politiques sociales - part. »).
4. La réduction des recettes des budgets des collectivités locales dérivant de l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article peut être compensée dans le cadre du réajustement du budget 2012 par les ressources financières visées à la LR n° 48/1995.

Art. 7

(Suspension du paiement du droit proportionnel sur les eaux minérales de source. Lois régionales n° 5 du 13 mars 2008 et n° 9 du 15 avril 2008)

1. Le droit proportionnel visé au premier alinéa de l'art. 49 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales) n'est pas dû pour les années 2011, 2012 et 2013. Le droit proportionnel visé au premier alinéa de l'art. 49 de la LR n° 5/2008, calculé sur la base des données de production relatives à l'année 2013, est versé au plus tard le 31 mars 2014.

Art. 8

(Modification des lois régionales n° 12 du 20 juin 1996 et n° 46 du 7 décembre 2009)

1. Aux art. 15 bis, 15 ter et 21 bis de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), les mots: «20 000 euros» sont remplacés par les mots: «40 000 euros».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 12/1996 subit les modifications suivantes:
 - a) À la deuxième phrase, les mots: «500 000 euros» sont remplacés par les mots: «1 million d'euros»;
 - b) La quatrième phrase est remplacée comme suit: «Ladite invitation est adressée, pour les travaux d'un montant égal ou supérieur à 500 000 euros, à au moins dix acteurs économiques et, pour les travaux d'un montant inférieur à 500 000 euros, à au moins cinq acteurs économiques remplissant les conditions requises (s'ils existent).»
3. Au cinquième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 46 du 7 décembre 2009 portant nouvelle régulation

contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19), le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro".

CAPO II
MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 9
(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Le limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato nell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), si applicano anche per l'anno 2012, avuto riguardo ai posti vacanti della dotazione organica al 1° gennaio 2012 e a quelli che si renderanno vacanti nella medesima annualità.
2. Resta esclusa dall'ambito di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1, la copertura dei posti degli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Art. 10
(Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali)

1. Per il triennio 2012/2014, fermo restando il concorso agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, la spesa a carico del bilancio regionale:
 - a) per le campagne pubblicitarie non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
 - b) per le attività espositive non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
 - c) per le sponsorizzazioni di cui al capo IV della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), non può essere superiore al 40 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.
2. Non rientrano nelle limitazioni di cui al presente articolo le spese dirette alla promozione e alla veicolazione dell'immagine turistica della Regione.

Art. 11
(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica. Obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali)

1. Per l'anno 2012, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione

tion de l'organisation de la comptabilité, de la gestion et du contrôle de l'Agence régionale sanitaire de la Vallée d'Aoste (Agence USL) et abrogeant la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996, les mots: «20 000 euros» sont remplacés par les mots: «40 000 euros».

CHAPITRE II
MESURES DE LIMITATION DE LA DÉPENSE

Art. 9
(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Les limites aux recrutements sous contrat à durée indéterminée des fonctionnaires de l'Administration régionale visées à l'art. 7 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013) s'appliquent également en 2012, eu égard aux emplois vacants à l'organigramme au 1^{er} janvier 2012 et aux emplois qui deviendront vacants au cours de ladite année.
2. Les limites visées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas au recrutement du personnel du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du personnel professionnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 10
(Mesures de limitation de la dépense pour les initiatives touristiques et culturelles)

1. Au titre de la période 2012/2014 et sans préjudice du concours à la réalisation des objectifs généraux des finances publiques:
 - a) Les dépenses de la Région pour les campagnes publicitaires ne peuvent dépasser 50 p. 100 des dépenses supportées en 2009 pour les mêmes fins;
 - b) Les dépenses de la Région pour les expositions ne peuvent dépasser 50 p. 100 des dépenses supportés en 2009 pour les mêmes fins;
 - c) Les dépenses de la Région pour les parrainages visés au titre IV de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports) ne peuvent dépasser 40 p. 100 des dépenses supportés en 2009 pour les mêmes fins.
2. Les limites visées au présent article ne s'appliquent pas aux dépenses visant à la promotion et à la présentation de l'image touristique de la région.

Art. 11
(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques. Obligation d'exercer les compétences communales à l'échelle supracommunale)

1. Au titre de 2012, le Gouvernement régional délibère, le Conseil permanent des collectivités locales entendu et parallèlement à la définition du Pacte de stabilité concer-

e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali medesimi.

2. Entro il 31 dicembre 2012, le funzioni dei Comuni individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 che non siano svolte per il tramite delle Comunità montane sono esercitate obbligatoriamente attraverso le altre forme di collaborazione di cui alla parte IV del titolo I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da parte dei Comuni, di norma contermini, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2011. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma costituisce indice di virtuosità ai fini del riparto della quota di risorse finanziarie di cui all'articolo 16, comma 5, lettera c). In caso di mancato adempimento e sino all'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni comunali, i trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), della L.R. 48/1995 restano sospesi.
3. Le forme di collaborazione individuate per l'esercizio obbligatorio delle funzioni comunali in applicazione di quanto disposto al comma 2 possono prevedere la costituzione di uffici comuni, operanti con personale assegnato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni associate in luogo dei Comuni partecipanti all'accordo.
4. L'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituito dal seguente:

«Art. 15
(Rinvio)

1. Agli amministratori di cui all'articolo 2, comma 1, lavoratori dipendenti, si applicano, in materia di aspettative e permessi, le disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). A tal fine, i membri del Consiglio dei sindaci delle comunità montane sono equiparati ai componenti delle Giunte delle comunità montane di cui all'articolo 79, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto.»
5. Gli articoli 2, comma 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. 23/2001 sono abrogati.

nant ces dernières, les mesures de rationalisation et de limitation de la dépense en matière de personnel desdites collectivités.

2. Au plus tard le 31 décembre 2012, les compétences des Communes établies par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa du présent article qui ne sont pas exercées par l'intermédiaire des Communautés de montagne sont obligatoirement exercées dans le cadre des autres formes de collaboration prévues au titre premier de la quatrième partie de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomie en Vallée d'Aoste), et ce, lorsque les Communes concernées ont une population inférieure à 1 000 habitants au 1^{er} janvier 2011 et sont, en règle générale, limitrophes. Le respect des dispositions du présent alinéa vaut indice de préférence aux fins de la répartition de la part de ressources financières visée à la lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 16 ci-dessous. En cas de non-respect et tant que les compétences des Communes ne sont pas exercées à l'échelle supracommunale, les virements sans affectation sectorielle obligatoire visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 48/1995 sont suspendus.
3. Les formes de collaboration prévues pour l'exercice obligatoire des compétences des Communes à l'échelle supracommunale en application des dispositions du deuxième alinéa du présent article peuvent prévoir la constitution de bureaux communs, avec des personnels affectés par les collectivités partenaires, chargés de l'exercice des compétences en lieu et place desdites collectivités.
4. L'art. 15 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, n° 78 du 23 décembre 1994 et n° 17 du 19 mai 1995) est remplacé comme suit :

«Art. 15
(Dispositions de renvoi)

1. Les élus visés au premier alinéa de l'article 2 qui sont des travailleurs salariés sont soumis, en matière de congés sans solde et d'autorisations d'absence, aux dispositions du chapitre IV du titre III de la première partie du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'ordre juridique des collectivités locales). À cette fin, les membres du Conseil des syndicats des Communautés de montagne sont assimilés aux membres des Juntas des Communautés de montagne visés au troisième alinéa du décret législatif n° 267/2000 et les associations des Communes sont assimilées aux consortiums visés à l'article 31 dudit décret.»
5. Le deuxième alinéa de l'art. 2 et les art. 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 de la LR n° 23/2001 sont abrogés.

Art. 12
*(Adunanze degli organi comunali.
Modificazioni alla legge regionale
7 dicembre 1998, n. 54)*

1. Al comma 9 dell'articolo 19 della L.R. 54/1998, dopo le parole: "previsti nel regolamento" sono aggiunte le seguenti: "e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".
2. Al comma 2 dell'articolo 24 della L.R. 54/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".
3. Al comma 3 dell'articolo 89bis della L.R. 54/1998, dopo le parole: "stabiliti dal regolamento" sono aggiunte le seguenti: "e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 13
(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 84 unità di personale assegnate all'organico del Consiglio regionale, di cui 9 unità con qualifica di dirigente e 2870 unità di personale di cui 141 unità con qualifica di dirigente, ivi comprese 10 unità assegnate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013), e 2 unità assegnate all'Avvocatura regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), così distribuite nei seguenti organici:
 - a) Giunta regionale: 2070 unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente;

Art. 12
*(Séances des organes communaux.
Modification de la loi régionale
n° 54 du 7 décembre 1998)*

1. Au neuvième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 54/1998, après les mots: « prévus par le règlement » sont ajoutés les mots: « et, dans les communes avec 15 000 habitants au plus, se tiennent de préférence pendant des plages horaires ne coïncidant pas avec l'horaire de travail des participants ».
2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 54/1998, il est ajouté une phrase ainsi rédigée: « Dans les communes avec 15 000 habitants au plus, les séances de la Junte se tiennent de préférence pendant des plages horaires ne coïncidant pas avec l'horaire de travail des participants. ».
3. Au troisième alinéa de l'art. 89 bis de la LR n° 54/1998, après les mots: « prévus par le règlement » sont ajoutés les mots: « et se tiennent de préférence pendant des plages horaires ne coïncidant pas avec l'horaire de travail des participants ».

TITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE PERSONNEL

Art. 13
(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), les effectifs de la Région sont fixés à 84 unités (dont 9 dirigeants) affectées à l'organigramme du Conseil régional, plus 2 870 unités (dont 141 dirigeants) – y compris 10 unités affectées à la Section régionale de contrôle de la Court des comptes pour la Région Vallée d'Aoste au sens du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011 (Réajustement du budget prévisionnel 2011, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2011/2013) et 2 unités affectées à l'Avocature régionale au sens du cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2011 (Institution de l'Avocature de l'Administration régionale) – ainsi réparties entre les organigrammes suivants:
 - a) Gouvernement régional: 2 070 unités de personnel, dont 137 dirigeants;

- b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 401 unità di personale;
 - c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;
 - d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata all'organico del Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. La spesa è autorizzata per l'anno 2012, per euro 915.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) e per euro 102.450 (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).
 3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, della L.R. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.
 4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della L.R. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 131.292.687 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:
 - a) euro 127.034.600 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 126.271.000 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale, ivi compresi euro 71.000 per l'attribuzione dell'indennità di trasferta al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per l'anno 2009 ed euro 763.600 per il personale della direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;
 - b) euro 4.258.087 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).
 5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale della direzione Agenzia del Lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.
 6. Le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta progressione orizzontale ai sensi dell'articolo 141 del contratto collettivo regionale di lavoro del 13 dicembre 2010 che risultino in esubero a seguito dell'erogazione
- b) Institutions scolaires et éducatives de la Région: 401 unités de personnel;
 - c) Corps forestier de la Vallée d'Aoste: 167 unités de personnel, dont 2 dirigeants;
 - d) Personnel professionnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers: 232 unités de personnel, dont 2 dirigeants.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 22/2010, les secrétaires particuliers (10 unités, dont une affectée à l'organigramme du Conseil régional) sont placés en dehors des effectifs. La dépense afférente au personnel autorisée au titre de 2012 s'élève à 915 000 euros (UPB 1.02.01.12 «Autres mesures relatives au personnel régional» - part.) et à 102 450 euros (UPB 1.01.01.10 «Conseil régional» - part.).
 3. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné au deuxième alinéa de l'art. 8, au premier alinéa de l'art. 9 et au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième alinéa de l'art. 21 et du quatrième alinéa de l'art. 22 de ladite loi.
 4. Aux fins visées à l'art. 6 de la LR n° 22/2010, les plafonds de dépense relatifs aux effectifs visés au premier alinéa du présent article – y compris ceux recrutés sous contrat à durée déterminée – pour les rémunérations et les indemnités accessoires, ainsi que pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi, sont fixés à 131 292 687 euros, dont:
 - a) 127 034 600 euros pour le personnel du Gouvernement régional (UPB 1.2.1.10 «Traitement des personnels régionaux»), soit 126 271 000 euros pour le personnel affecté aux organigrammes relevant du Gouvernement régional, y compris 71 000 euros pour les indemnités de déplacement du personnel professionnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers au titre de 2009 et 763 600 euros pour le personnel de l'Agence régionale de l'emploi recruté sous contrat de droit privé;
 - b) 4 258 087 euros pour le personnel du Conseil régional (UPB 1.1.1.10 «Conseil régional» - part).
 5. Les ressources destinées annuellement au Fonds unique d'établissement des personnels régionaux et des personnels de l'Agence régionale de l'emploi et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant.
 6. Les ressources destinées au fonds pour la progression horizontale (quatrième position salariale) des personnels régionaux au sens de l'art. 141 de la convention collective régionale du travail du 13 décembre 2010 et qui

della medesima al personale avente diritto costituiscono economia di spesa.

7. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione è autorizzata, per l'anno 2012, per euro 250.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) a carico dell'Amministrazione regionale e per euro 235.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).
8. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 14, comma 2, lettera b), della L.R. 22/2010, la spesa dei collaboratori di supporto è autorizzata, per l'anno 2012, per euro 50.000 a carico dell'Amministrazione regionale (UPB 1.01.01.11 Giunta regionale e Presidente della Regione - parz.) e per euro 50.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).
9. Per le finalità di cui all'articolo 53 della L.R. 22/2010, è autorizzata la spesa per l'importo di euro 176.000 a decorrere dall'anno 2012 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).
10. Per le finalità di cui agli articoli 29 e 66 della L.R. 22/2010 e dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 16 (Disposizioni in materia di telelavoro), è autorizzata la spesa per complessivi euro 18.000 a decorrere dall'anno 2012 (UPB 1.03.01.11 Comitati e commissioni - parz.).
11. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo degli importi di cui al comma 5 non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7, comma 1, della L.R. 30/2009.

Art. 14

*(Modificazione alla legge regionale
10 novembre 2009, n. 37)*

1. Al comma 4bis dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), le parole: "Con effetto dal 1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Con effetto dal 1° gennaio 2009".
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a).

seraient encore disponibles après le versement au profit des ayants droit représentent des économies de dépenses.

7. Aux fins visées aux art. 14 et 15 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée, au titre de 2012, pour les unités affectées aux activités de presse et d'information s'élève à 250 000 euros (UPB 1.02.01.12 «Autres mesures relatives au personnel régional» - part.) à la charge de l'Administration régionale et à 235 000 euros (UPB 1.01.01.10 «Conseil régional» - part.) à la charge de la Présidence du Conseil régional.
8. Aux fins visées à l'art. 11 et à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée au titre de 2012 pour les mandats de collaboration s'élève à 50 000 euros (UPB 1.01.01.11 «Gouvernement régional et président de la Région» - part.) à la charge de l'Administration régionale et à 50 000 euros (UPB 1.01.01.10 «Conseil régional» - part.) à la charge de la Présidence du Conseil régional.
9. Aux fins visées à l'art. 53 de la LR n° 22/2010, la dépense autorisée s'élève à 176 000 euros à compter de 2012 (UPB 1.01.01.12 «Institutions diverses» - part.).
10. Aux fins visées aux art. 29 et 66 de la LR n° 22/2010 et à l'art. 8 de la loi régionale n° 16 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de télétravail), la dépense autorisée s'élève à 18 000 euros à compter de 2012 (UPB 1.03.01.11 «Comités et commissions» - part.).
11. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires à la re proposition au titre du budget de l'année suivante des montants visé au cinquième alinéa du présent article qui n'ont pas été utilisés à l'issue de chaque exercice financier. Tant que les comptes du dernier exercice financier ne sont pas approuvés, les dépenses susmentionnées ne sont pas prises en considération aux fins du calcul de l'éventuel écart visé au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 30/2009.

Art. 14

*(Modification de la loi régionale
n° 37 du 10 novembre 2009)*

1. Au quatrième alinéa bis de l'art. 39 de la loi régionale n° 37 du 10 novembre 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'incendie de la Région autonome Vallée d'Aoste), les mots: «À compter du 1^{er} janvier 2010» sont remplacés par les mots: «À compter du 1^{er} janvier 2009».
2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est couverte en vertu de l'autorisation de dépense visée à la lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 13 ci-dessus.

Art. 15

(Modificazione all'articolo 11 della L.R. 22/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 22/2010, dopo le parole: "di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles" sono inserite le seguenti: ", di Capo dell'Osservatorio economico e sociale, di Capo della Protezione civile".

CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA
E CONTABILITÀ
DEGLI ENTI LOCALI

Art. 16

*(Determinazione delle risorse
destinate alla finanza locale)*

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della L.R. 48/1995 in euro 247.574.750 per l'anno 2012.
2. Per l'anno 2012, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla L.R. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.
3. Per l'anno 2012, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della L.R. 48/1995 nel modo seguente:
 - a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 109.845.046 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di Finanza locale senza vincolo di destinazione);
 - b) interventi per programmi di investimento, euro 21.434.005 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:
 - 1) quanto ad euro 19.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della L.R. 48/1995;
 - 2) quanto ad euro 2.434.005, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);
 - c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di de-

Art. 15

(Modification de l'art. 11 de la LR n° 22/2010)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 22/2010, après les mots: «de chef du Bureau de représentation à Bruxelles», sont insérés les mots: «, de chef de l'Observatoire économique et social, de chef de la Protection civile».

CHAPITRE II
MESURES EN MATIÈRE DE FINANCES
ET DE COMPTABILITÉ
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 16

*(Détermination des ressources
à affecter aux finances locales)*

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48/1995, est fixé à 247 574 750 euros au titre de 2012.
2. Au titre de 2012, les ressources visées au premier alinéa du présent article sont réparties et affectées suivant les modalités visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessous, éventuellement par dérogation à la LR n° 48/1995, en fonction des impacts sur les finances régionales et locales dérivant de la participation de la Région aux objectifs généraux de finances publiques et aux objectifs de péréquation et de solidarité, ainsi que de l'exercice des droits et des devoirs découlant de ceux-ci.
3. La somme visée au premier alinéa du présent article est répartie, au titre de 2012, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de la LR n° 48/1995, comme suit:
 - a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans affectation sectorielle obligatoire: 109 845 046 euros (aire homogène 1.4.1 «Virements au titre des finances locales sans affectation sectorielle obligatoire»);
 - b) Mesures au titre des plans d'investissement: 21 434 005 euros (Aire homogène 1.4.3 «Plans spéciaux d'investissement»), à utiliser comme suit:
 - 1) Quant à 19 000 000 d'euros, pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995;
 - 2) Quant à 2 434 005 euros, pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 (Mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique);
 - c) Virements de ressources à affectation sectorielle

stinazione, euro 116.295.699 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Trasferimenti di Finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi – parz. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui – parz.).

4. Per l'anno 2012, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

- a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);
- b) per euro 98.315.389, al finanziamento dei Comuni;
- c) per euro 5.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;
- d) per euro 1.338.128, al Comune di AOSTA quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione.

5. Per l'anno 2012, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), è destinata:

- a) per euro 8.311.024, a spese d'investimento;
- b) per euro 4.173.560, a spese per gli interventi di politica sociale, secondo i criteri di riparto determinati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali;
- c) per euro 500.000 a spese di investimento, per il finanziamento dei Comuni che risultino virtuosi nel contenimento dei costi dei servizi e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 2, secondo i criteri di riparto stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità

obligatoire: 116 295 699 euros, somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi (Aire homogène 1.4.2 «Virements à affectation sectorielle obligatoire au titre des finances locales»; UPB 1.15.1.10 «Dépenses d'intérêts» – part. et UPB 1.15.1.30 «Parts de capital destinées à l'amortissement des emprunts» - part.).

4. Au titre de 2012, les ressources financières visées à la lettre a) du troisième alinéa du présent article sont affectées comme suit :

- a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000);
- b) Quant à 98 315 389 euros, au financement des Communes;
- c) Quant à 5 750 000 euros, au financement des Communautés de montagne;
- d) Quant à 1 338 128 euros, à la Commune d'Aoste, à titre de complément de financement sans affectation sectorielle obligatoire.

5. Une part des ressources financières visées à la lettre b) du quatrième alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2012 :

- a) Une somme de 8 311 024 euros est affectée aux dépenses d'investissement;
- b) Une somme de 4 173 560 euros est affectée aux dépenses en matière de politiques sociales; les critères de répartition y afférents sont fixés par délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales;
- c) Une somme de 500 000 euros est affectée aux dépenses d'investissement des Communes vertueuses pour ce qui est de la limitation des coûts des services et du respect des tâches visées au deuxième alinéa de l'art. 11 de la présente loi; les critères de répartition y afférents sont fixés par délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

6. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A de la présente loi qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie *dépenses* du budget prévisionnel de la Région.

7. Les Communes participent au financement de la Communauté de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de cette dernière. À défaut d'accord, chaque Commune contribue au financement de

montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 48/1995.

8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.
9. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), le parole: "fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012".
10. Per l'anno 2012, le risorse disponibili derivanti dai sovraccanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia sociale e assistenziale, definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 17

*(Proroga dei termini per l'approvazione
del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014
degli enti locali)*

1. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), approvano il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 entro il 31 gennaio 2012.
2. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, gli enti locali sono autorizzati alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della L.R. 48/1995. L'esercizio provvisorio è limitato all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie e adeguatamente motivate

la Communauté de montagne dont elle relève en fonction de la dépense de référence, fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.

8. Les collectivités locales participent, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.
9. Aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales), les mots: «jusqu'au 31 décembre 2011» sont remplacés par les mots: «jusqu'au 31 décembre 2012».
10. En 2012, le montant des ressources disponibles au titre des surredevances hydroélectriques que le consortium des Communes de la Vallée d'Aoste relevant du bassin de la Doire Baltée (BIM) affecte aux Communes valdôtaines correspond au montant réparti entre lesdites Communes en 2009; les autres ressources disponibles alimentent un fonds à destination obligatoire constitué au BIM en vue du financement des actions spécifiques en matière d'aide sociale et d'assistance définies par délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 17

*(Prorogation des délais pour l'approbation
du budget prévisionnel pluriannuel 2012/2014
des collectivités locales)*

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modification des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), les collectivités locales approuvent leur budget prévisionnel pluriannuel 2012/2014 au plus tard le 31 janvier 2012.
2. Dans l'attente de l'approbation du budget prévisionnel pluriannuel 2012/2014, chaque collectivité locale est autorisée à procéder à l'exercice provisoire du budget, consistant dans la gestion des dépenses de la deuxième année du dernier budget prévisionnel pluriannuel approuvé, suivant les affectations prévues par le rapport prévisionnel et programmatique visé à l'art. 9 de la LR n° 48/1995. L'exercice provisoire est limité à l'accomplissement des obligations déjà prises, des obligations dérivant des actes juridictionnels applicables et des obligations spécialement régies par la loi, au paiement des dépenses de personnel, des restes à payer, des remboursements des emprunts, des redevances, des impôts et des taxes et, en règle générale, aux seules opérations, dûment

per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente locale.

Art. 18
*(Finanziamento regionale degli enti locali.
Modificazione alla L.R. 48/1995)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 48/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione destina, a far data dall'annualità 2013, il novantacinque per cento dei nove decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), rilevato nel penultimo esercizio finanziario della Regione antecedente a quello della ripartizione dei fondi.”.

Art. 19
(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

1. Al fine dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva di euro 21.090.909, già determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della L.R. 40/2010, è rideterminata in euro 17.894.132 ed è così suddivisa:

a) anno 2012	euro 429.087;
b) anno 2013	euro 0;
c) anno 2014	euro 17.465.045.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 21 della l.r. 48/1995, la spesa per il triennio 2012/2014 è determinata in euro 1.289.000 per l'anno 2012, in euro 500.413 per l'anno 2013 e in euro 1.500.000 per l'anno 2014.
3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2013/2015, già determinata complessivamente in euro 21.090.909 ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della L.R. 40/2010, è rideterminata in complessivi euro 15.000.000 ed è indicativamente suddivisa in euro 260.338 per l'anno 2013 e in euro 34.955 per l'anno 2014. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2013/2015.
4. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2014/2016 è determinata in euro 15.000.000. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del

motivées, nécessaires afin d'éviter tout dommage patrimonial certain et sérieux pour la collectivité concernée.

Art. 18
*(Financement régional des collectivités locales.
Modification de la LR n° 48/1995)*

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit :

«1. À compter de 2013, la Région affecte au financement des mesures visées à l'art. 5 de la présente loi quatre-vingt-quinze pour cent des neuf dixièmes des recettes lui dérivant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 (Révision de l'organisation financière de la Région Vallée d'Aoste) - calculées d'après les données relatives à l'avant dernier exercice financier de la Région par rapport à celui où la répartition des fonds a lieu.»

Art. 19
(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2012/2014, la dépense globale de 21 090 909 euros, déjà fixée au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 40/2010, est réajustée à 17 894 132 euros et répartie comme suit :

a) Année 2012	429 087 euros;
b) Année 2013	0 euros;
c) Année 2014	17 465 045 euros.

2. La dépense nécessaire pendant la période 2012/2014 en vue du versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995 est fixée à 1 289 000 euros au titre de 2012, à 500 413 euros au titre de 2013 et à 1 500 000 euros au titre de 2014.
3. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de référence pour la période 2013/2015, fixée à 21 090 909 euros au sens du quatrième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 40/2010, est réajustée à 15 000 000 d'euros au total dont, à titre indicatif, 260 338 euros au titre de 2013 et 34 955 euros au titre de 2014. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan en cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances 2013/2015.
4. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI, la dépense de référence pour la période 2014/2016 est fixée à 15 000 000 d'euros. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan en

finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2014/2016.

5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2012/2014, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995, è determinata la spesa complessiva in euro 100.000, interamente previsti nell'anno 2012.

Art. 20

(Individuazione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari)

1. Gli oneri a carico degli enti locali correlati alla gestione in forma associata dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73, comma 2, della L.R. 22/2010, sono determinati per l'anno 2012 in euro 100.000 e ad essi si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della L.R. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della L.R. 48/1995. (UPB 1.4.2.10 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico - parz.).

Art. 21

(Finanziamento delle spese relative al personale delle istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali)

1. A decorrere dall'anno 2012, in deroga alla L.R. 54/1998, il trasferimento agli enti locali per la copertura delle spese relative ai posti della dotazione organica del personale delle istituzioni scolastiche trasferito dal 1° gennaio 2010 è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della L.R. 48/1995, con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
2. L'onere a carico degli enti locali derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2012, in complessivi euro 4.700.000, di cui euro 68.400 relativi ai premi di anzianità dovuti al personale (UPB 1.4.2.12 - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'istruzione e cultura - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della L.R. 48/1995.

cause, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités feront l'objet de la loi de finances 2014/2016.

5. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2012/2014, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région) et n° 48/1995, la dépense globale est fixée à 100 000 euros, entièrement destinés au titre de 2012.

Art. 20

(Détermination à l'échelle supracommunale du bureau des procédures disciplinaires)

1. Les dépenses à la charge des collectivités locales pour la gestion à l'échelle supracommunale du bureau des procédures disciplinaires, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 73 de la LR n° 22/2010, sont fixées, pour 2012, à 100 000 euros, financés par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995. Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.4.2.10 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des services généraux et du développement économique» - part.).

Art. 21

(Financement des dépenses relatives au personnel des institutions scolaires muté auprès des collectivités locales)

1. À compter de 2012 et par dérogation à la LR n° 54/1998, le virement aux collectivités locales pour la couverture des dépenses relatives aux postes du personnel de l'organigramme des institutions scolaires muté auprès des collectivités locales depuis le 1^{er} janvier 2010 est financé par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995, suivant les modalités définies par délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.
2. La dépense à la charge des collectivités locales dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée, au titre de 2012, à 4 700 000 euros au total, dont 68 400 euros relatifs aux primes d'ancienneté dues au personnel (UPB 1.4.2.12 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'éducation et de la culture» - part.). Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

Art. 22

(Trasferimento ai Comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto agli insegnanti delle scuole dell'infanzia)

1. La Regione provvede ad erogare un trasferimento ai Comuni delle risorse necessarie a far fronte alle spese per il servizio di mensa offerto al personale insegnante regionale impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni delle scuole dell'infanzia durante la refezione scolastica, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in euro 300.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.12 – Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'istruzione e cultura – parz.), è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della L.R. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della L.R. 48/1995.

Art. 23

(Trasferimento per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari)

1. A decorrere dall'anno 2012, è autorizzato il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi necessari per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari di AOSTA (CCIE), a servizio dell'intera collettività valdostana, finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della L.R. 48/1995.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 370.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della L.R. 48/1995.

Art. 24

(Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23. Interventi economici di sostegno sociale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), è inserito il seguente:

«2 bis. A decorrere dall'anno 2012, gli interventi di cui

Art. 22

(Virement aux Communes des ressources nécessaires à la couverture des dépenses pour le service de restauration des enseignants des écoles de la petite enfance)

1. La Région vire aux Communes les ressources nécessaires pour la couverture des dépenses relatives au service de restauration du personnel enseignant régional chargé de la vigilance et de l'assistance des enfants des écoles de la petite enfance pendant les repas à la cantine, suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional prise sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.
2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, établie à 300 000 euros au titre de 2012 (UPB 1.4.2.12 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'éducation et de la culture» - part.), est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995. Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

Art. 23

(Virement pour la gestion du Centre communal immigrés extracomunitaires)

1. À compter de 2012, le virement à la Commune d'Aoste des crédits nécessaires à la gestion du Centre communal immigrés extracomunitaires d'Aoste (CCIE) qui dessert l'ensemble de la communauté valdôtaine est autorisé et financé par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995.
2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est établie à 370 000 euros au titre de 2012 (UPB 1.4.2.11 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales» - part.). Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

Art. 24

(Modification de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010. Mesures économiques de soutien social)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 28 de la loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010 (Texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. À compter de 2012, les mesures visées aux art.

agli articoli 6, 7, 18 e 19 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della L.R. 48/1995 e sono gestiti direttamente dalla Regione, in deroga alla medesima legge.”.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 5.630.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della L.R. 48/1995.

Art. 25

*(Modificazioni alla legge regionale
26 ottobre 2007, n. 28.*

Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale)

1. Alle lettere a), b), c), e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), la parola: “risorse” è sostituita dalle seguenti: “eventuali risorse”.
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 28/2007 è sostituita dalla seguente:

“d) risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della L.R. 48/1995;”.
3. Per le finalità della L.R. 28/2007, è autorizzata la spesa di 3.350.000 per l'anno 2012. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della L.R. 48/1995 (UPB 1.4.2.27 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dello sviluppo delle abitazioni).

Art. 26

*(Modificazioni alla legge regionale
1° settembre 1997, n. 29.*

Trasporto pubblico locale)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è inserito il seguente:

“1bis. I servizi di cui al presente capo sono considerati di rilevanza locale nel caso di linee di trasporto a percorrenza urbana o suburbana, o di rilevanza regionale, nel caso di linee di trasporto a lunga percorrenza o interurbane.”.

6, 7, 18 et 19 de la présente loi sont financées par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995 et sont gérées directement par la Région, par dérogation à ladite loi. ».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est établie à 5 630 000 euros au titre de 2012 (UPB 1.4.2.11 « Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des politiques sociales » - part.). Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.

Art. 25

*(Modification de la loi régionale
n° 28 du 26 octobre 2007.*

Refonte des dispositions en matière de logements)

1. Aux lettres a), b), c) et e) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007 (Refonte des dispositions en matière de logements sociaux et modifiant la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973), le mot: « ressources » est remplacé par les mots: « éventuelles ressources ».
2. La lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 28/2007 est remplacée comme suit:

« d) Les ressources dérivant des virements de crédits à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la LR n° 48/1995; ».
3. Aux fins visées à la LR n° 28/2007, la dépense autorisée au titre de 2012 s'élève à 3 350 000 euros. Pour ce qui est des années suivantes, les crédits sont définis selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.4.2.27 « Dépenses d'investissement au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur du développement du logement »).

Art. 26

*(Modification de la loi régionale
n° 29 du 1er septembre 1997.*

Transports publics locaux)

1. Après le premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« 1 bis. Les services visés au présent chapitre sont considérés comme étant soit d'intérêt local lorsqu'il s'agit de lignes urbaines ou suburbaines de transport, soit d'intérêt régional, lorsqu'il s'agit de lignes de transport à longue distance ou interurbaines. »

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 29/1997, le parole: "apposito capitolo" sono sostituite dalle seguenti: "appositi capitoli".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della L.R. 29/1997, è aggiunto il seguente:

"2bis. Al finanziamento dei servizi di cui al comma 1, si provvede:

- a) mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per i servizi di rilevanza locale;
- b) mediante risorse di finanza regionale, per i servizi di rilevanza regionale."

4. Dopo il comma 2bis dell'articolo 13 della L.R. 29/1997, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"2ter. In deroga a quanto disposto dalla L.R. 48/1995, i finanziamenti di cui al comma 2bis, lettera a), sono gestiti direttamente dalla Regione."

5. Per le finalità di cui alla L.R. 29/1997, è autorizzata la spesa di euro 26.899.400 per l'anno 2012, di euro 27.449.400 per l'anno 2013 e di euro 27.999.400 per l'anno 2014 (U.P.B. 1.4.2.14. - Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei trasporti; U.P.B. 1.13.2.10. - Interventi per la gestione dei trasporti pubblici - parz., U.P.B. 1.13.3.10. - Gestione e sviluppo del trasporto ferroviario - parz.).

Art. 27

*(Modificazioni alla legge regionale
1° giugno 2007, n. 13. Obbligo di costruzione
del manto di copertura in lose di pietra
e disciplina dei relativi benefici economici)*

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), le parole: "fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 13/2007, è inserito il seguente:

"3bis. A decorrere dall'anno 2012, al finanziamento dei contributi di cui alla presente legge si provvede

2. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 29/1997, les mots: «un chapitre du budget de la Région prévu» sont remplacés par les mots: «des chapitres du budget de la Région prévus».

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 29/1997, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. Les services visés au premier alinéa du présent article sont financés comme suit:

- a) Par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), pour ce qui est des services d'intérêt local;
- b) Par les ressources relevant des finances régionales, pour ce qui est des services d'intérêt régional.».

4. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 13 de la LR n° 29/1997, tel qu'il a été introduit par le troisième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«2 ter. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, les financements visés à la lettre a) du 2e alinéa bis du présent article sont gérés directement par la Région.».

5. Aux fins visées à la LR n° 29/1997, la dépense autorisée s'élève à 26 899 400 euros au titre de 2012, à 27 449 400 euros au titre de 2013 et à 27 999 400 euros au titre de 2014 (UPB 1.4.2.14 «Dépenses ordinaires au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur des transports»; UPB 1.13.2.10 «Mesures pour la gestion des transports publics» – part.; UPB 1.13.3.10 «Gestion et développement du transport par rail» - part.).

Art. 27

*(Modification de la loi régionale
n° 13 du 1er juin 2007. Obligation de construction
des couvertures en lauzes
et réglementation des subventions y afférentes)*

1. Au troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 13 du 1er juin 2007 (Nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994), les mots: «jusqu'au 31 décembre 2011» sont remplacés par les mots: «jusqu'au 31 décembre 2013».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 13/2007, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«3 bis. À compter de 2012, les subventions visées à la présente loi sont financées par les ressources

mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).”.

3. Per le finalità di cui alla L.R. 13/2007, è autorizzata la spesa di euro 2.400.000 per l'anno 2012 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

Art. 28

(Disposizioni per la continuità aziendale delle gestioni funiviarie)

1. In considerazione della rilevanza generale dei servizi di trasporto funiviario e ferma restando, ove già esistente, la partecipazione azionaria dei Comuni nelle società operanti nel settore al fine di assicurarne il collegamento con i rispettivi territori, la Regione è autorizzata ad effettuare, per garantire la continuità aziendale, aumenti di capitale a favore delle società di capitali da essa partecipate che eserciscono impianti funiviari, ivi comprese quelle che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, oltre che nei casi di cui all'articolo 2447 del codice civile, anche per la realizzazione di investimenti o per la copertura di disavanzi di gestione.
2. In deroga a quanto disposto dalla L.R. 48/1995, al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della medesima legge.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della L.R. 7/2006, la spesa è determinata in euro 1.500.000 per l'anno 2012 e, per gli anni successivi, con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della L.R. 48/1995 (UPB 1.4.2.26 Interventi di investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture turistico sportive e impianti a fune - parz.).

Art. 29

(Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, della L.R. 40/2010, già determinata in complessivi euro 30.900.000, è rideterminata in complessivi euro 36.400.000, di cui euro 6.500.000 per l'anno 2012 (UPB

dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).».

3. Aux fins visées à la LR n° 13/2007, la dépense autorisée au titre de 2012 s'élève à 2 400 000 euros (UPB 1.4.2.23 «Dépenses d'investissement au titre des finances locales avec affectation obligatoire au secteur de l'aménagement et de la protection du territoire» - part.).

Art. 28

(Dispositions pour la continuité d'entreprise dans la gestion des installations à câble)

1. Compte tenu de l'importance publique du service de transport assuré par les installations à câble et sans préjudice, là où elle existe déjà, de la participation des Communes au capital des sociétés œuvrant dans le secteur afin d'en assurer la liaison avec leur territoire respectif, la Région est autorisée, pour garantir la continuité d'entreprise, à procéder à des augmentations du capital des sociétés dans lesquelles elle détient des parts de capital et qui gèrent des installations à câble, y compris les sociétés ayant enregistré, pendant trois exercices consécutifs, des pertes ou ayant utilisé les réserves disponibles pour combler des pertes même infrannuelles dans les cas visés à l'art. 2447 du Code civil, ainsi que pour la réalisation d'investissements ou la couverture des déficits de gestion.
2. Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, la dépense visée au premier alinéa ci-dessus est financée par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la loi susmentionnée.
3. La dépense pour les opérations visées au premier alinéa du présent article, qui doivent être réalisées par l'intermédiaire de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006, est fixée à 1 500 000 euros pour 2012 et pour les années suivantes, selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 48/1995 (UPB 1.4.2.26 «Investissements au titre des finances locales destinés obligatoirement aux structures touristiques et sportives et aux installations à câble» - part.).

Art. 29

(Financement d'un plan pluriannuel d'actions pour la réalisation d'ouvrages de protection contre les coulées de débris, les éboulements et les inondations)

1. La dépense de 30 900 000 euros, autorisée par le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 40/2010, est modifiée et fixée à 36 400 000 euros au total, dont 6 500 000 euros pour 2012 (UPB 1.4.2.23 «Investissements au titre

1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

Art. 30

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di AOSTA quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di AOSTA quale moderno capoluogo regionale), è determinata, per il triennio 2012/2014, in euro 2.000.000 per l'anno 2012, euro 2.558.000 per l'anno 2013 ed euro 1.953.785 per l'anno 2014 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).
2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Art. 31

(Manutenzione straordinaria di immobili situati nel borgo di BARD)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), sono prorogate anche per il triennio 2012/2014.
2. L'autorizzazione di spesa è rideterminata per il periodo di cui al comma 1 in annui euro 15.000 (UPB 01.04.04.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

Art. 32

(Imposta di soggiorno)

1. In attuazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), a decorrere dal 2012 i Comuni valdostani possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a euro 5 per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Le modalità di attuazione dell'imposta di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale,

des finances locales destinés obligatoirement à l'aménagement et à la protection du territoire» - part.).

Art. 30

(Financement des mesures pour la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992, relative à la requalification de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est fixée, au titre de la période 2012/2014, à 2 000 000 d'euros pour 2012, à 2 558 000 euros pour 2013 et à 1 953 785 euros pour 2014 (UPB 01.04.04.20 «Autres investissements au titre des finances locales» - part.).
2. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au premier alinéa du présent article (partie recettes - UPB 01.05.01.10 «Souscription à des emprunts à moyen et à long terme»).

Art. 31

(Entretien extraordinaire d'immeubles situés dans le bourg de BARD)

1. Les dispositions de l'art. 49 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) sont prorogées au titre de la période 2012/2014.
2. La dépense nécessaire est fixée, au titre de la période visée au premier alinéa ci-dessus, à 15 000 euros par an (UPB 01.04.04.20 «Autres investissements au titre des finances locales» - part.).

Art. 32

(Taxe de séjour)

1. En application des dispositions du premier alinéa de l'art. 4 et du troisième alinéa de l'art. 14 du décret législatif n° 23 du 14 mars 2011 (Dispositions en matière de fédéralisme fiscal communal), les Communes de la Vallée d'Aoste peuvent instituer, à compter de 2012 et par délibération du Conseil communal, une taxe de séjour pour les clients des structures d'accueil situées sur leur territoire. Ladite taxe doit être appliquée suivant des critères proportionnels au prix et peut se chiffrer à 5 euros au maximum par nuitée. Les recettes de ladite taxe sont destinées à financer les mesures en matière de tourisme, y compris les mesures de soutien des structures d'accueil, ainsi que les mesures d'entretien, d'exploitation et de réhabilitation des biens culturels et environnementaux locaux et les services publics locaux y afférents.
2. Les modalités d'application de la taxe visée au premier alinéa ci-dessus sont établies par une délibération du

adottata di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 33
*(Partecipazione degli enti locali
all'accertamento dei tributi)*

1. La partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi erariali, prevista dalla normativa statale vigente, è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali, la Regione e le Agenzie fiscali.
2. La partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi propri della Regione è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali e la Regione, nell'ambito dei quali sono disciplinati, in particolare, le modalità di trasmissione alla Regione delle segnalazioni di atti, fatti e negozi che manifestino comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.

CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA

Art. 34
*(Finanziamenti per la copertura del fabbisogno
orario per l'insegnamento della lingua inglese
nella scuola primaria)*

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 24 della L.R. 40/2010, è rideterminata in euro 95.000 per l'anno 2012 e in euro 100.000 dall'anno 2013 ed è determinata in euro 100.000 per l'anno 2014 (UPB 01.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).

Art. 35
*(Finanziamenti per la copertura del fabbisogno
orario per l'insegnamento della lingua tedesca
nelle scuole dei Comuni della valle del Lys)*

1. Alle istituzioni scolastiche dei Comuni della Valle del Lys, individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), sono concessi finanziamenti specifici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e l'insegnamento della lingua tedesca.
2. Il finanziamento è erogato all'istituzione scolastica competente per i territori dei Comuni della valle del Lys, che svolge le funzioni didattiche e amministrative necessarie per garantire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia e primarie presenti nei predetti Comuni.

Gouvernement régional, prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales.

Art. 33
*(Participation des collectivités locales
à la constatation des impôts)*

1. Les Communes de la Vallée d'Aoste participent à la constatation des impôts du Trésor public prévue par la législation nationale en vigueur en la matière sur la base de protocoles d'entente signés par le Conseil permanent des collectivités locales, la Région et les agences fiscales.
2. Les Communes de la Vallée d'Aoste participent à la constatation des impôts régionaux sur la base de protocoles d'ententes signés par le Conseil permanent des collectivités locales et la Région et réglementant, notamment, les modalités de transmission à celle-ci du signalement de tout acte, fait ou activité qui témoigne de comportements d'évasion et d'évitement de la part des personnes assujetties aux impôts régionaux.

CHAPITRE III
MESURES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION
ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

Art. 34
*(Financement en vue de la couverture
des dépenses pour l'enseignement de l'anglais
à l'école élémentaire)*

1. La dépense autorisée aux fins visées à l'art. 24 de la LR n° 40/2010 est modifiée et fixée à 95 000 euros pour 2012 et à 100 000 euros pour 2013 et 2014 (UPB 01.5.1.10 «Virements ordinaires pour le fonctionnement des institutions scolaires de la Région» – part).

Art. 35
*(Financement en vue de la couverture des dépenses
pour l'enseignement de l'allemand
dans les écoles des communes de la vallée du Lys)*

1. Aux fins de la protection et de la valorisation du patrimoine linguistique et pour assurer l'enseignement de l'allemand, des aides spécifiques sont accordées aux institutions scolaires des communes de la vallée du Lys visées à la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys).
2. Le financement en cause est octroyé à l'institution scolaire compétente pour ce qui est des communes de la vallée du Lys, qui exerce les fonctions pédagogiques et administratives nécessaires pour assurer l'enseignement de l'allemand dans les écoles maternelles et élémentaires desdites communes.

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 è rideterminata in euro 13.000 per l'anno 2012 e in euro 14.500 per l'anno 2013 ed è determinata in euro 14.500 a decorrere dall'anno 2014 (U.P.B.1.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).

CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA
DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 36

(Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche)

1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria anni 2007/2009), già determinato in euro 1.650.000 per l'anno 2012 e in euro 879.000 per l'anno 2013 dall'articolo 27 della L.R. 40/2010, è rideterminato in euro 870.700 per l'anno 2012, in euro 874.000 per gli anni 2013 e 2014 (U.P.B. 01.06.02.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.; U.P.B 01.06.01.10 Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento e U.P.B. 1.6.1.11 Spese per la promozione dell'istruzione universitaria).

CAPO V
INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Art. 37

*(Associazione Forte di BARD.
Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)*

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di BARD), a favore dell'Associazione Forte di BARD per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di BARD, prevista in annui euro 3.400.000 per gli anni 2012 e 2013 dall'articolo 28 della L.R. 40/2010, è rideterminata in annui euro 3.350.000 per il triennio 2012/2014 (UPB 01.07.02.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).

Art. 38

*(Manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali.
Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)*

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze

3. La dépense autorisée aux fins visées au premier alinéa du présent article est modifiée et fixée à 13 000 euros pour 2012, à 14 500 euros pour 2013 et pour les années suivantes (UPB 1.5.1.10 «Virements ordinaires pour le fonctionnement des institutions scolaires de la Région» - part).

CHAPITRE IV
MESURES EN MATIÈRE
D'ÉDUCATION UNIVERSITAIRE

Art. 36

(Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique)

1. La dépense relative aux conventions visées au deuxième alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009), établie à 1 650 000 euros pour 2012 et à 879 000 euros pour 2013 par l'art. 27 de la LR n° 40/2010, est modifiée et fixée à 870 700 euros pour 2012 et à 874 000 euros pour 2013 et 2014 (UPB 01.06.02.10 «Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires - dépenses ordinaires» - part., UPB 01.06.01.10 «Virement de crédits aux établissements universitaires au titre du fonctionnement de ceux-ci» et UPB 1.6.1.11 «Dépenses pour la promotion de l'éducation universitaire»).

CHAPITRE V
MESURES EN MATIÈRE DE CULTURE ET DE SPORT

Art. 37

*(« Association Fort de BARD ».
Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)*

1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et la valorisation du fort et du bourg médiéval de BARD), la dépense en faveur de l'« Association Fort de BARD pour la valorisation du tourisme culturel du fort de BARD », établie à 3 400 000 euros par an pour 2012 et 2013 par l'art. 28 de la LR n° 40/2010, est modifiée et fixée à 3 350 000 euros par an au titre de la période 2012/2014 (UPB 01.07.02.10 «Crédits accordés aux organismes culturels aux fins de leur fonctionnement» - part.).

Art. 38

*(Entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles.
Loi régionale n° 32 du 20 mai 1985)*

1. La dépense autorisée pour les travaux d'entretien extraordinaire du Musée régional des sciences naturelles visé à la loi régionale n° 32 du 20 mai 1985 (Institution du Musée régional des sciences naturelles) est modifiée et

Naturali), è rideterminata, per il triennio 2012/2014, in complessivi euro 700.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2013 e 500.000 euro per l'anno 2014 (UPB 01.07.03.20 Contributi per investimenti per i beni culturali - parz.).

Art. 39

(Iniziative volte alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89 (Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

«Art. 2bis

(Collaborazioni con associazioni culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, la Regione può:
 - a) stipulare apposite convenzioni di collaborazione con le associazioni culturali riconosciute dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane);
 - b) erogare a tali associazioni appositi finanziamenti per la realizzazione di iniziative di interesse comune.”.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato a decorrere dall'anno 2012 in 75.000 euro (UPB 01.07.01.12 Interventi nel settore etnografico e linguistico - parz.).

Art. 40

(Infrastrutture ricreativo-sportive. Modificazione alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16)

1. Al comma 2bis dell'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), le parole: “Limitatamente agli esercizi finanziari 2009/2011” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli esercizi 2009/2013”.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 500.000 per l'anno 2012 e in euro 300.000 per l'anno 2013 (UPB 01.07.05.20 Interventi di edilizia sportiva - parz.).

Art. 41

(Interventi regionali per la riqualificazione del poligono di Saumont)

fixée à 700 000 euros au titre de la période 2012/2014, dont 200 000 euros pour 2013 et 500 000 euros pour 2014 (UPB 01.07.03.20 «Aides pour les investissements dans le domaine des biens culturels» – part.).

Art. 39

(Initiatives de promotion culturelle et scientifique en Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 89 du 21 décembre 1993)

1. Après l'art. 2 de la loi régionale n° 89 du 21 décembre 1993 (Réglementation des initiatives et des actions de promotion culturelle et scientifique en Vallée d'Aoste), il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 2 bis

(Collaboration avec les associations culturelles)

1. Aux fins visées à l'art. 1^{er} et pour la réalisation des activités indiquées à l'art. 2 de la présente loi, la Région peut :
 - a) Passer des conventions de collaboration avec les associations culturelles reconnues au sens de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 (Aides aux associations culturelles valdôtaines);
 - b) Verser auxdites associations des financements destinés à la réalisation d'initiatives d'intérêt commun.».
2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 75 000 euros à compter de 2012 (UPB 01.07.01.12 «Mesures dans le secteur ethnographique et linguistique» - part.).

Art. 40

(Infrastructures récréatives et sportives. Modifikation de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007)

1. À l'alinéa 2 bis de l'art. 9 de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports), les mots: «limitativement aux exercices financiers relatifs à la période 2009/2011» sont remplacés par les mots: «limitativement aux exercices relatifs à la période 2009/2013».
2. La dépense dérivant de l'application du présent article est fixée à 500 000 euros pour 2012 et à 300 000 euros pour 2013 (UPB 01.07.05.20 «Mesures en matière de construction sportive» - part.).

Art. 41

(Mesures régionales pour la requalification du polygone de tir de Saumont)

1. La Regione, considerato l'interesse regionale ai fini sportivi e in deroga alla L.R. 48/1995, provvede con propri fondi alla progettazione e all'esecuzione degli interventi funzionali alla riqualificazione del poligono di tiro di proprietà del Comune di AOSTA sito in località Saumont.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati sulla base di un accordo di programma tra la Regione e il Comune di AOSTA.
3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 400.000 per l'anno 2012 (UPB 1.7.5.20 Interventi di edilizia sportiva - parz.).

CAPO VI
INTERVENTI IN MATERIA
DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 42

*(Fondo regionale per le politiche sociali.
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)*

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2012/2014, in euro 61.620.000, di cui annui euro 20.540.000 (Area omogenea 01.08.01 Fondo regionale per le politiche sociali).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 comprende le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

Art. 43

(Interventi a sostegno della previdenza complementare)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della L.R. 40/2010 per gli interventi a sostegno della previdenza complementare previsti dalla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), è prorogata sino al 2014 ed è determinata per lo stesso anno in euro 500.000 (UPB 01.08.02.11 Altri interventi di assistenza sociale - parz.).

Art. 44

*(Sostegno alla previdenza complementare
ed altre iniziative di natura assistenziale.
Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)*

1. Al fine di attivare nell'ambito del tessuto economico e produttivo regionale meccanismi incentivanti volti ad as-

1. Par dérogation à la LR n° 48/1995, la Région assure, par des fonds propres, la conception et l'exécution des travaux visant à la requalification du polygone de tir propriété de la Commune d'Aoste situé à Saumont, compte tenu de l'intérêt régional que celui-ci revêt du point de vue sportif.
2. Les travaux visés au premier alinéa ci-dessus sont réalisés sur la base d'un accord de programme entre la Région et la Commune d'Aoste.
3. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 400 000 euros pour 2012 (UPB 1.7.5.20 «Mesures en matière de construction sportive» - part.).

CHAPITRE VI
MESURES EN MATIÈRE
D'ASSISTANCE SOCIALE

Art. 42

*(Fonds régional pour les politiques sociales.
Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)*

1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, au titre de la période 2012/2014, à 61 620 000 euros, soit à 20 540 000 euros par an (Aire homogène 01.08.01 «Fonds régional pour les politiques sociales»).
2. La dépense autorisée au sens du premier alinéa ci-dessus comprend les dépenses pour la participation de la Région aux réseaux et aux projets européens en matière de politiques sociales.

Art. 43

(Mesures en faveur des retraites complémentaires)

1. L'autorisation de dépense visée à l'art. 32 de la LR n° 40/2010 pour les mesures en faveur des retraites complémentaires prévues par la loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006 (Mesures de la Région autonome Vallée d'Aoste en faveur des retraites complémentaires et supplémentaires et des actions de sécurité sociale) est prorogée et la dépense prévue pour 2014 est fixée à 500 000 euros (UPB 01.08.02.11 «Autres mesures d'assistance sociale» - part.).

Art. 44

*(Mesures en faveur des retraites complémentaires
et actions de sécurité sociale.
Loi régionale n° 27 du 4 décembre 2006)*

1. Afin de mettre en route, dans le tissu économique et productif régional, des mécanismes d'encouragement visant à

sicurare un'attuazione coerente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), e alla L.R. 27/2006, la Giunta regionale, per il triennio 2012/2014, è autorizzata a concedere contributi, nella misura massima di euro 100 per ogni nuova iscrizione, alle piccole e medie imprese aventi unità produttive in Valle d'Aosta, che assicurano e favoriscono lo sviluppo della cultura della previdenza complementare sul territorio valdostano. I contributi sono concessi in regime di *minimis*, ai sensi della normativa vigente.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con riferimento alle sole adesioni effettuate nei confronti di forme pensionistiche complementari di tipo collettivo ed in relazione alle quali è previsto, su base contrattuale o volontaria, anche il versamento contributivo a carico del datore di lavoro. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di informazione e formazione e per la concessione dei contributi.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 150.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014, è finanziato nell'ambito del fondo di dotazione per il sostegno della previdenza complementare e di iniziative di natura assistenziale di cui alla L.R. 27/2006 (UPB 01.08.02.11 Altri interventi di assistenza sociale - parz.).

Art. 45

(Finanziamento della Cittadella dei Giovani)

1. Il finanziamento al Comune di AOSTA per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 giugno 2009, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011), in deroga alla L.R. 48/1995, già autorizzato in annui euro 450.000 per gli anni 2012 e 2013 dall'articolo 33 della L.R. 40/2010, è confermato in euro 450.000 per l'anno 2012, rideterminato in euro 400.000 per l'anno 2013 e determinato in euro 350.000 per l'anno 2014 (UPB 01.08.01.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - parz.; UPB 01.04.04.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 46

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

assurer une application cohérente des dispositions du décret législatif n° 252 du 5 décembre 2005 (Réglementation des fonds de retraite complémentaire), de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire) et de la LR n° 27/2006, pour toute nouvelle adhésion aux fonds en cause, le Gouvernement régional est autorisé, au titre de la période 2012/2014, à accorder des aides d'un montant de 100 euros maximum aux petites et aux moyennes entreprises qui ont des unités de production en Vallée d'Aoste et qui assurent et favorisent le développement de la culture de la prévoyance complémentaire sur le territoire régional. Les aides en cause sont accordées en régime *de minimis*, au sens de la législation en vigueur.

2. Les aides visées au premier alinéa ci-dessus sont accordées uniquement pour les adhésions aux fonds de retraite complémentaire à caractère collectif qui prévoient le versement de cotisations de la part de l'employeur, au sens d'une convention ou à titre volontaire. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional établit les critères et les modalités de réalisation des initiatives d'information et de formation, ainsi que d'octroi des aides en cause.
3. La dépense dérivant de l'application du présent article, fixée à 150 000 euros par an au titre de la période 2012/2014, est financée dans le cadre du fonds de dotation pour les mesures en faveur des retraites complémentaires et pour les actions de sécurité sociale visé à la LR n° 27/2006 (UPB 01.08.02.11 «Autres mesures d'assistance sociale» - part.).

Art. 45

(Financement de la Citadelle des jeunes)

1. Le financement accordé à la Commune d'Aoste aux fins visées à l'art. 24 de la loi régionale n° 15 du 17 juin 2009 (Réajustement du budget prévisionnel 2009, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011) par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995 et dont le montant autorisé par l'art. 33 de la LR n° 40/2010 s'élève à 450 000 euros par an au titre de 2012 et de 2013, est confirmé pour 2012, modifié et fixé à 400 000 euros pour 2013 et fixé à 350 000 euros pour 2014 (UPB 01.08.01.10 «Mesures relatives aux services et aux prestations d'aide sociale» - part.; UPB 01.04.04.10 «Virements ordinaires pour les mesures supplémentaires en matière de finances locales» - part.).

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE DE SANTÉ

Art. 46

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per il triennio 2012/2014 in annui euro 282.872.620, di cui:
 - a) trasferimenti all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) per complessivi annui euro 269.299.500 (UPB 01.09.01.10 Trasferimenti all'Azienda regionale Unità Sanitaria Locale), dei quali annui euro 251.750.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e:
 - 1) annui euro 1.950.000 per prestazioni sanitarie agiuntive regionali;
 - 2) annui euro 204.000 per iniziative di formazione professionale;
 - 3) annui euro 6.910.000 per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca;
 - 4) annui euro 8.485.500 per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario regionale;
 - b) spese per il servizio sanitario regionale per complessivi annui euro 13.573.120 (UPB 01.09.01.11 Interventi per il servizio sanitario regionale), così suddivisi:
 - 1) annui euro 12.180.000 per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva;
 - 2) annui euro 1.393.120 per interventi diretti della Regione.
 2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).
 3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).
 4. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
 5. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica e in relazione a quanto disposto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'Azienda USL assicura una riduzione della
1. La dépense sanitaire ordinaire est fixée à 282 872 620 euros au titre de la période 2012/2014 et est répartie comme suit:
 - a) Virements à l'Agence régionale sanitaire (Agence USL) de la Vallée d'Aoste: 269 299 500 euros par an au total (UPB 01.09.01.10 «Virements de crédits à l'Agence régionale Unité sanitaire locale»), dont 251 750 000 euros par an pour les niveaux essentiels d'assistance et:
 - 1) 1 950 000 euros par an pour les prestations sanitaires régionales complémentaires;
 - 2) 204 000 euros par an pour les initiatives de formation professionnelle;
 - 3) 6 910 000 euros par an pour les initiatives d'assistance sanitaire, pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche;
 - 4) 8 485 500 euros par an pour des mesures en faveur du personnel salarié et conventionné du Service sanitaire régional;
 - b) Dépenses pour le Service sanitaire régional: 13 573 120 euros par an (UPB 01.09.01.11 «Dépenses pour le Service sanitaire régional»), dont:
 - 1) 12 180 000 euros par an pour le remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes au flux sortant de patients;
 - 2) 1 393 120 euros par an pour les dépenses financées directement par la Région.
 2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article.
 3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des crédits virés au sens de la lettre a) du premier alinéa du présent article.
 4. La Région peut virer à l'Agence USL les sommes versées par l'État, par des organismes ou des agences en application des dispositions étatiques visant à la limitation de la dépense sanitaire ou au financement d'initiatives et activités particulières. À cette fin, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.
 5. Aux fins du concours à la réalisation des objectifs généraux de finances publiques et compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), l'Agence USL est tenue d'assurer

spesa totale per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, nonché per il personale utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero-professionali e somministrazione di lavoro, di euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, considerata al netto della spesa di personale correlata alle nuove attività avviate a decorrere dall'anno 2010 e individuate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), e di quella derivante dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro per il biennio economico 2008/2009.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 5, l'Azienda USL, per ciascun anno del triennio 2012/2014, non deve superare la spesa totale sostenuta nell'anno 2009 per le attività rese dal personale in libera professione nell'interesse dell'Azienda, ridotta del 40 per cento.
7. Gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti della Regione, degli enti del comparto unico regionale e delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione assenti dal servizio per malattia sono posti a carico dell'Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite dalla Regione nell'ambito del finanziamento di cui al comma 1, lettera a).
8. Dopo l'articolo 41 della L.R. 5/2000, è inserito il seguente:

*«Art. 41bis
(Misurazione, valutazione e trasparenza
della performance del personale dell'Azienda USL)*

1. In applicazione dei principi di cui al titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, approva gli indirizzi cui l'azienda USL deve uniformarsi per lo sviluppo del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale, al fine del miglioramento della qualità dei servizi, della crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito, della trasparenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate.

une réduction de 3 000 000 d'euros par an au titre de la période 2012/2014 de la dépense totale pour les personnels recrutés sous contrat à durée indéterminée et déterminée, ainsi que pour les personnels utilisés sur la base de conventions, de contrats de collaboration coordonnée et continue ou de contrats d'intérim à durée déterminée ou indéterminée ou encore en qualité de professionnels libéraux, par rapport à la dépense supportée aux mêmes fins en 2009, déduction faite des dépenses pour le personnel affectés aux nouvelles activités mises en route depuis 2010 et visées au premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et des dépenses découlant du renouvellement des conventions collectives du travail (volet économique 2008/2009).

6. Aux fins visées au cinquième alinéa ci-dessus, l'Agence USL ne doit pas dépasser, au titre de chaque année de la période 2012/2014, la dépense totale supportée en 2009 pour les activités exercées dans son intérêt par les professionnels libéraux, réduite de 40 p. 100.
7. Les dépenses pour les contre-visites médicales des personnels de la Région, des collectivités locales relevant du statut unique régional et des institutions scolaires et éducatives de la Région absents pour maladie sont à la charge de l'Agence USL, qui utilise les ressources que la Région lui vire à cet effet dans le cadre du financement visé à la lettre a) du premier alinéa du présent article.
8. Après l'art. 41 de la LR n° 5/2000 il est inséré un article ainsi rédigé :

*«Art 41 bis
(Mesure, évaluation et transparence
de la performance des personnels de l'Agence USL)*

1. En application des principes visés au titre II du décret législatif n° 150 du 27 octobre 2009 (Application de la loi n° 15 du 4 mars 2009 en matière d'optimisation de la productivité du travail dans la fonction publique, ainsi que d'efficience et de transparence des administrations publiques) et dans le respect des dispositions relatives aux relations syndicales, le Gouvernement régional approuve les lignes directrices auxquelles l'Agence USL doit se conformer pour le développement du système de mesure, d'évaluation et de transparence de la performance organisationnelle et individuelle de ses personnels, et ce, aux fins de l'amélioration des services, de la croissance des compétences professionnelles par la valorisation du mérite, ainsi que de la transparence des résultats obtenus et des ressources utilisées.

2. La Giunta regionale definisce, inoltre, gli indirizzi per la dotazione da parte dell'azienda USL di un organismo indipendente di valutazione della performance, anche mediante l'adattamento del nucleo di valutazione già esistente all'interno della stessa, ferme restando le incompatibilità stabilite dalla normativa statale vigente.”.

Art. 47

(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. Per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è autorizzata per il triennio 2012/2014 la spesa complessiva di euro 396.000 di cui annui euro 132.000 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).
2. Per interventi di edilizia sanitaria è autorizzato, per il triennio 2012/2014, il trasferimento all'Azienda USL di complessivi euro 900.000, di cui annui euro 300.000 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).
3. Il finanziamento all'Azienda USL vincolato all'adeguamento tecnologico delle apparecchiature in dotazione ai presidi sanitari regionali previsto dalla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), è determinato in annui euro 1.500.000 per il triennio 2012/2014 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).
4. Per l'acquisto di arredi ed automezzi a servizio dell'Azienda USL è autorizzato un trasferimento alla stessa di annui euro 350.000 per il triennio 2012/2014 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

Art. 48

(Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2010-2012), sono prorogate per l'anno 2012.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 50.000 per l'anno 2012 (U.P.B. n. 1.9.3.20 Investimenti per strutture e attrezzature nel settore sanitario - parz.).

2. Le Gouvernement régional établit, par ailleurs, les lignes directrices que l'Agence USL doit suivre pour se doter d'un organisme indépendant d'évaluation de la performance, éventuellement par l'adaptation de la cellule d'évaluation dont elle dispose déjà et sans préjudice des incompatibilités prévues par la législation nationale en vigueur en la matière.».

Art. 47

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)

1. La dépense autorisée au titre de la période 2012/2014 pour la réalisation des travaux urgents concernant les structures sanitaires hospitalières et territoriales est fixée à 396 000 euros au total, soit à 132 000 euros par an (UPB 1.9.3.20 «Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire» - part.).
2. La somme à virer à l'Agence USL pour la réalisation des travaux de construction de structures sanitaires est fixée à 900 000 euros au total au titre de la période 2012/2014, soit à 300 000 euros par an (UPB 1.9.3.20 «Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire» - part.).
3. La somme à virer à l'Agence USL pour la modernisation des équipements médicaux des centres sanitaires régionaux au sens de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers) est fixée à 1 500 000 euros par an au titre de la période 2012/2014 (UPB. 1.9.3.20 «Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire» - part.).
4. La somme de 350 000 euros est virée à l'Agence USL au titre de la période 2012/2014 pour l'achat de mobilier et de véhicules de service (UPB. 1.9.3.20 «Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire» - part.).

Art. 48

(Financement des dépenses pour la mise aux normes régionales anti-incendie des structures privées d'assistance avec hébergement)

1. Les dispositions de l'art. 21 de la loi régionale n° 21 du 23 juillet 2010 (Réajustement du budget prévisionnel 2010, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2010/2012) sont prorogées au titre de 2012.
2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa ci-dessus est fixée à 50 000 euros pour 2012 (UPB 1.9.3.20 «Investissements pour les structures et les équipements du secteur sanitaire» - part.).

CAPO VIII
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 49

(Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 668/XIII del 15 luglio 2009 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1926/XIII del 27 luglio 2011, è rideterminata per il triennio 2012/2014 in complessivi euro 18.281.600, annualmente così suddivisa:

anno 2012	euro 6.203.400
anno 2013	euro 6.119.900
anno 2014	euro 5.958.300

(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

2. Il finanziamento degli interventi del piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.
3. Fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, restano valide ed efficaci le indicazioni di cui al piano 2009/2011.

Art. 50

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

CHAPITRE VIII
MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 49

(Mesures en matière de politiques de l'emploi)

1. La dépense autorisée pour l'application du plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi, de formation professionnelle, d'orientation et de développement des services d'aide à l'emploi approuvé par la délibération du Conseil régional n° 668/XIII du 15 juillet 2009 et complété par la délibération du Conseil régional n° 1926/XIII du 27 juillet 2011 est modifiée, fixée à 18 281 600 euros au total au titre de la période 2012/2014 et répartie comme suit:

année 2012	6 203 400	euros;
année 2013	6 119 900	euros;
année 2014	5 958 300	euros;

(UPB 01.11.08.20 «Fonds pour les politiques de l'emploi et pour la formation professionnelle»; UPB 01.11.08.10 «Actions en matière de politiques de l'emploi à valoir sur les fonds y afférents (dépenses ordinaires)»; UPB 01.11.08.11 «Actions de formation professionnelle à valoir sur les fonds pour les politiques de l'emploi»).

2. Le financement des actions du plan visé au premier alinéa du présent article peut être inscrit au nombre des dépenses relevant du Programme Objectif n° 2 – Emploi 2007/2013.
3. Les indications du plan 2009/2011 demeurent valables et continuent de déployer leurs effets jusqu'à l'approbation du nouveau plan triennal des actions en matière de politiques de l'emploi, au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), et, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 30 juin 2012.

Art. 50

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La Région réalise, pendant la période 2007/2015, les investissements prévus dans le cadre du programme opérationnel «Compétitivité régionale» 2007/2013 cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État prévu par le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 et par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea 2007/3867/CE, del 7 agosto 2007, del Programma operativo competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la quota, a carico della Regione, di euro 44.142.584, così suddivisa:
- a) euro 8.785.913, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2012/2014 in euro 2.635.727, annualmente così suddivisa:
- | | |
|-----------|-----------------|
| anno 2012 | euro 1.304.816; |
| anno 2013 | euro 1.330.911; |
| anno 2014 | euro 0; |
- b) euro 35.356.671, di cui euro 12.541.197 già autorizzati nelle annualità 2010 e 2011 - quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2015 e che viene determinata complessivamente per il triennio 2012/2014 in euro 14.215.474, annualmente così suddivisa:
- | | |
|-----------|-----------------|
| anno 2012 | euro 3.814.104; |
| anno 2013 | euro 4.271.370; |
| anno 2014 | euro 6.130.000. |
- (UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007/2013 - parz.).
4. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 31.051.443, così suddivisa:
- a) euro 21.401.469 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente, per il triennio 2012/2014, in euro 8.185.049 annualmente così suddivisa:
2. Considérant que le programme opérationnel « Compétitivité régionale » 2007/2013 a été approuvé par la décision de la Commission européenne 2007/3867/CE du 7 août 2007, les investissements visés au premier alinéa du présent article sont réalisés, entre autres, par l'utilisation des ressources financières allouées par l'Union européenne et par l'État italien en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques relatives à l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et harmonisation du droit interne avec les dispositions communautaires).
3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la dépense de 44 142 584 euros à la charge de la Région est autorisée au titre de la période 2007/2015 et répartie comme suit :
- a) 8 785 913 euros en tant que cofinancement à la charge de la Région au sens du plan financier du programme opérationnel, dont 2 635 727 euros au total au titre de la période 2012/2014, soit :
- | | | |
|------------|-----------|---------|
| année 2012 | 1 304 816 | euros ; |
| année 2013 | 1 330 911 | euros ; |
| année 2014 | 0 | euro ; |
- b) 35 356 671 euros (12 541 197 euros ayant déjà été autorisés au titre des années 2010 et 2011) en tant que quote-part régionale complémentaire au titre de la période 2007/2015, dont 14 215 474 euros au total au titre de la période 2012/2014, soit :
- | | | |
|------------|-----------|---------|
| année 2012 | 3 814 104 | euros ; |
| année 2013 | 4 271 370 | euros ; |
| année 2014 | 6 130 000 | euros ; |
- (UPB 01.11.09.20 « Programme "Compétitivité régionale" 2007/2013 » - part.).
4. Pendant la période 2007/2015, la Région effectue les investissements définis dans le cadre du programme « Vallée d'Aoste » cofinancé par le fonds pour les aires sous-utilisées (FAS).
5. Aux fins visées au quatrième alinéa du présent article, est autorisée, au titre de la période 2007/2015, la dépense globale à la charge de la Région de 31 051 443 euros, répartie comme suit :
- a) 21 401 469 euros en tant que cofinancement à la charge de la Région, dont 8 185 049 euros au total au titre de la période 2012/2014, soit :

anno 2012 euro 4.510.414;
anno 2013 euro 3.674.635;
anno 2014 euro 0;

b) euro 9.649.974 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2012/2014, viene annualmente così suddivisa:

anno 2012 euro 0;
anno 2013 euro 2.793.323;
anno 2014 euro 6.856.651.

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento FAS).

6. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2012/2014, in complessivi euro 3.868.091, annualmente così suddivisi:

anno 2012 euro 1.210.960;
anno 2013 euro 1.387.131;
anno 2014 euro 1.270.000.

(UPB 01.11.09.21 Programmi cooperazione territoriale 2007/2013 - parz.).

7. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell'ambito di Unità previsionali di base diverse da quelle indicate ai commi 3, 5 e 6, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

8. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il periodo 2012/2014, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di euro 2.333.126 annualmente così suddivisi:

anno 2012 euro 860.715;
anno 2013 euro 1.472.411;
anno 2014 euro 0.

(UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007/2013 - parz.).

année 2012 4 510 414 euros;
année 2013 3 674 635 euros;
année 2014 0 euro;

b) 9 649 974 euros en tant que quote-part régionale complémentaire relative à la période 2012/2014, soit :

année 2012 0 euro;
année 2013 2 793 323 euros;
année 2014 6 856 651 euros;

(UPB 01.11.09.22 «Programme "Vallée d'Aoste" 2007/2013 cofinancé par le FAS» - part.).

6. La dépense à la charge de la Région pour l'application, pendant la période 2007/2015, des programmes de coopération territoriale au titre de la période 2007/2013 cofinancés par le par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et par le Fonds de roulement de l'État est fixée à 3 868 091 euros au total au titre de la période 2012/2014, soit :

année 2012 1 210 960 euros;
année 2013 1 387 131 euros;
année 2014 1 270 000 euros;

(UPB 01.11.09.21 «Programme "Coopération territoriale" 2007/2013» - part.).

7. Les dépenses pour les actions cohérentes avec les programmes visés au présent article, déjà financées dans le cadre d'unités prévisionnelles de base autres que celles indiquées aux troisième, cinquième et sixième alinéas ci-dessus, peuvent figurer aux comptes de la Région au titre de ces mêmes programmes, à conditions qu'elles répondent aux critères d'éligibilité prévus par la législation en vigueur.

8. Pendant la période 2007/2013, la Région pourvoit aux actions définies dans le cadre du Programme Objectif n° 2 – Emploi – prévu par le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999 et par le règlement (CE) n° 1083/2006.

9. Aux fins visées au septième alinéa du présent article, le cofinancement à la charge du budget régional de 2 333 126 euros est autorisé au titre de la période 2012/2014, soit :

année 2012 860 715 euros;
année 2013 1 472 411 euros;
année 2014 0 euro;

(UPB 01.11.09.11 «Programme "Emploi" 2007/2013» - part.).

Art. 51

(Programma di sviluppo rurale 2007/2013)

1. La Regione attua gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con Decisione C (2008) 734 del 18 febbraio 2008 e con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008, in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2012/2014, una spesa a carico della Regione di euro 23.000.000 (UPB 01.11.09.23 Programma sviluppo rurale 2007-2013), così suddivisa:

- a) euro 1.720.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

anno 2012	euro 860.000;
anno 2013	euro 860.000;
anno 2014	euro 0;

- b) euro 21.280.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali, come definita dal capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per la piena realizzazione del programma stesso, annualmente così suddivisa:

anno 2012	euro 6.140.000;
anno 2013	euro 7.140.000;
anno 2014	euro 8.000.000.

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2012/2014, in euro 1.025.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti), annualmente così suddivisa:

anno 2012	euro 325.000;
anno 2013	euro 350.000;
anno 2014	euro 350.000.

Art. 52

(Fondo di gestione speciale di
FINAOSTA S.p.A.. L.r. 7/2006)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 7/2006, è autorizzata per il triennio 2012/2014 la spesa annua di euro 6.612.000 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.; UPB 1.9.2.12 Interventi nel settore sanitario - parte corrente - parz.; UPB 1.6.3.10 Interventi nell'ambito delle strutture universitarie - parte corrente - parz.).

Art. 51

(Programme de développement rural 2007/2013)

1. La Région réalise les actions prévues dans le cadre du Programme de développement rural 2007/2013, approuvé par la décision C(2008) 734 du 18 février 2008 et par la délibération du Conseil régional n° 3399/XII du 20 mars 2008, en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
2. La dépense autorisée aux fins visées au premier alinéa ci-dessus s'élève, au titre de la période 2012/2014, à 23 000 000 d'euros (UPB 01.11.09.23 «Programme de développement rural 2007/2013») et est répartie comme suit:

- a) 1 720 000 euros à titre de cofinancement de la Région, à savoir:

année 2012	860 000	euros;
année 2013	860 000	euros;
année 2014	0	euro;

- b) 21 280 000 euros à titre de financement régional supplémentaire pour la réalisation du Programme de développement rural 2007/2013, au sens du chapitre 8 de ce dernier, à savoir:

année 2012	6 140 000	euros;
année 2013	7 140 000	euros;
année 2014	8 000 000	euros;

3. La dépense autorisée aux fins de la gestion et de l'évaluation du Programme de développement rural 2007/2013 s'élève, au titre de la période 2012/2014, à 1 025 000 euros (UPB 01.11.09.10 «Programme de développement rural 2007/2013 – Dépenses ordinaires») et est répartie comme suit:

année 2012	325 000	euros;
année 2013	350 000	euros;
année 2014	350 000	euros.

Art. 52

(Fonds de gestion spéciale de
FINAOSTA SpA. LR n° 7/2006)

1. Pour les interventions à effectuer par l'intermédiaire de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA au sens de l'art. 6 de la LR n° 7/2006, la dépense annuelle autorisée au titre de la période 2012/2014 est de 6 612 000 euros (UPB 1.11.01.21 «Participations et apports» – part.; UPB 1.9.2.12 «Mesures dans le secteur sanitaire – dépenses ordinaires» – part.; UPB 1.6.3.10 «Mesures dans le secteur des structures universitaires – dépenses ordinaires» – part.).

2. L'autorizzazione all'indebitamento, presso il fondo in gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., prevista per il triennio 2011/2013 in euro 180.000.000 dall'articolo 40 della L.R. 40/2010 è rideterminata in complessivi 371.000.000 fino al 2016.
3. L'onere a carico del bilancio della Regione derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 7.500.000 per il 2012, in euro 14.000.000 per il 2013 e in euro 21.000.000 per l'anno 2014 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).
4. A decorrere dal 2015, gli oneri di cui al comma 3 sono determinati con legge di bilancio.

Art. 53

(Contributo alla società Autoporto S.p.a per il concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale)

1. Per la realizzazione del nuovo polo fieristico in località Autoporto nel Comune di POLLEIN e della nuova sede degli archivi regionali in località Autoporto nel Comune di BRISOGNE, è autorizzato un contributo annuo di euro 1.500.000, per anni venti, a decorrere dal 2012, a favore della società Autoporto S.p.A. per il concorso agli oneri di ammortamento di un mutuo di pari durata.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in complessivi euro 30.000.000, di cui annui euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012 (UPB 1.11.01.22 Interventi di investimento per la promozione e lo sviluppo in campo economico - parz.).

Art. 54

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 14 giugno 1989, n. 30, e 31 marzo 2003, n. 6)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per l'anno 2012, un nuovo limite di impegno di euro 6.100 (UPB 1.6.2.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.).
2. I limiti di impegno, della durata massima di quindici anni, previsti dalla L.R. 6/2003, sono autorizzati, per l'anno 2012, in euro 99.556 per le imprese industriali e in euro 53.493 per le imprese artigiane (UPB 1.11.3.20 Interventi di investimento nel settore dell'industria - parz.; UPB 1.11.4.20 Interventi di investimento nel settore dell'artigianato - parz.).

2. Le plafonds des emprunts pouvant être contractés auprès du fonds de gestion spéciale de FINAOSTA SpA, établi à 180 000 000 d'euros pour la période 2011/2013 par l'art. 40 de la LR n° 40/2010, est modifié et fixé à 371 000 000 d'euros jusqu'en 2016.
3. La dépense à la charge du budget régional découlant de l'application du deuxième alinéa du présent article est fixée à 7 500 000 euros pour 2012, à 14 000 000 d'euros pour 2013 et à 21 000 000 d'euros pour 2014 (UPB 1.11.01.21 «Prise de participation et apports» - part.).
4. À compter de 2015, la dépense visée au troisième alinéa ci-dessus est fixée par loi budgétaire.

Art. 53

(Aide à la société Autoporto SpA à titre de concours à l'amortissement des emprunts contractés pour la réalisation de mesures d'investissement d'intérêt régional)

1. L'octroi d'une aide annuelle de 1 500 000 euros pour 20 ans, à compter de 2012, est autorisé en faveur de la société Autoporto SpA, à titre de concours aux frais d'amortissement d'un emprunt d'une durée équivalente destiné à la réalisation du nouveau pôle d'exposition à l'Autoport, sur le territoire de la commune de POLLEIN, et du nouveau siège des archives régionales à l'Autoport, sur le territoire de la commune de BRISOGNE.
2. La dépense découlant de l'application du premier alinéa du présent article est fixée à 30 000 000 d'euros, soit à 1 500 000 euros par an à compter de 2012 (UPB 1.11.01.22 «Mesures d'investissement pour la promotion et le développement dans le domaine économique» - part.).

Art. 54

(Octroi de subventions en intérêts. Fixation de plafonds d'engagement. Lois régionales n° 30 du 14 juin 1989 et n° 6 du 31 mars 2003)

1. Le plafond d'engagement pour le concours au paiement des intérêts sur les prêts d'honneur en faveur des étudiants méritants visés à l'art. 8 de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989 (Mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires) est fixé à 6 100 euros au titre de 2012 (UPB 1.6.2.10 «Dépenses pour la concrétisation du droit aux études universitaires – dépenses ordinaires» - part.).
2. Les plafonds d'engagement sur quinze ans maximum visés à la LR n° 6/2003 sont fixés, au titre de 2012, à 99 556 euros pour les entreprises industrielles et à 53 493 euros pour les entreprises artisanales (UPB 1.11.3.20 «Aides aux investissements dans le secteur de l'industrie» – part. ; UPB 1.11.4.20 «Aides aux investissements dans le secteur de l'artisanat» – part.).

Art. 55

(Proroga della scadenza di fine vita delle sciovie a fune alta e delle seggiovie ad ammassamento fisso. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica e di revisione generale degli impianti a fune), le parole: "stagione invernale 2011/2012" sono sostituite dalle seguenti: "stagione invernale 2012/2013".

CAPO IX
INTERVENTI IN MATERIA
DI GESTIONE DEL TERRITORIO
E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 56

(Gestione esternalizzata dei cantieri nei settori della forestazione e dell'edilizia)

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità), le strutture regionali competenti possono procedere, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, ad affidamenti in appalto dei relativi lavori e servizi a imprese private, indicando nei bandi di gara, avvisi e, comunque, nelle condizioni di contratto che l'impresa, in caso di aggiudicazione, è tenuta, al fine di garantire continuità di servizio e di occupazione, ad avvalersi, per l'esecuzione degli interventi oggetto dei contratti di appalto, del personale già utilizzato dalla Regione o dalla società di servizi di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), attingendo dagli elenchi formati ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 44/2010 è abrogata.

Art. 57

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno

Art. 55

(Prorogation de la durée de vie technique des téléskis et des télésièges à pinces fixes. Modification de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010)

1. Au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010 (Dispositions urgentes en matière de fin de vie technique des téléskis et des téléphériques bicâble), les mots: «saison d'hiver 2011/2012» sont remplacés par les mots: «saison d'hiver 2012/2013».

CHAPITRE IX
MESURES EN MATIÈRE
DE GESTION DU TERRITOIRE
ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 56

(Gestion externalisée des chantiers de travaux forestiers et de bâtiment)

1. Pour la réalisation des actions visées aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut et le traitement du personnel y afférent) et n° 26 du 4 août 2009 (Mesures en faveur des collectivités locales pour la mise aux normes et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique), les structures régionales compétentes peuvent attribuer, suivant les modalités établies par la législation en vigueur, des marchés de travaux et de services à des entreprises privées. Toutefois, il y a lieu de préciser dans les appels d'offres, dans les avis et, en tout cas, dans les conditions de contrat que, pour garantir la continuité du service et de l'emploi et aux fins de la réalisation des actions faisant l'objet du contrat, l'entreprise adjudicataire est tenue de faire appel, aux personnels déjà utilisés par la Région ou par la société de services visée à la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale), en puisant dans les listes établies au sens de l'art. 10 de celle-ci.
2. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 44/2010 est abrogée.

Art. 57

(Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du département de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, est

- 2012, in euro 5.410.000 (UPB 01.14.1.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).
2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogata fino al 31 dicembre 2014 ed è rideterminata in annui euro 290.000 per il triennio 2012/2014 (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).
 3. Al fine del concorso al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, l'ARPA, nel limite dei finanziamenti complessivi di cui al comma 1, assicura una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero-professionali o di somministrazione di lavoro per euro 90.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Art. 58

*(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali
10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)*

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2012, in euro 1.000.000 (UPB 01.14.02.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.).
2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per gli anni 2012 e 2013 in annui euro 50.000 ed è determinata in euro 50.000 per l'anno 2014 (UPB 01.14.02.20 Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.).
3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

fixé à 5 410 000 euros au titre de 2012 (UPB 01.14.1.10 «Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage» - part.).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014 et le montant y afférent est modifié et fixé à 290 000 euros au titre de la période 2012/2014 (UPB 01.14.1.20 «Investissements pour la protection, la réhabilitation et la valorisation de l'environnement et du paysage» - part.).
3. Aux fins du concours à la réalisation des objectifs généraux de finances publiques, l'ARPE, dans les limites des virements visés au premier alinéa du présent article, est tenue d'assurer une réduction de 90 000 euros par an au titre de la période 2012/2014 de la dépense pour les personnels recrutés sous contrat à durée déterminée, ainsi que pour les personnels utilisés sur la base de conventions, de contrats de collaboration coordonnée et continue ou de contrats d'intérim à durée déterminée ou indéterminée ou encore en qualité de professionnels libéraux, par rapport à la dépense supportée aux mêmes fins en 2009.

Art. 58

*(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales
n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004)*

1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, n° 31 du 30 juillet 1991 et n° 16 du 16 août 2001) pour le fonctionnement de ce dernier est fixé à 1 000 000 d'euros au titre de 2012 (UPB 01.14.02.10 «Mesures de protection des réserves et des parcs naturels» - part.).
2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc naturel du Mont-Avic est modifiée et fixée à 50 000 euros par an pour 2012, 2013 et 2014 (UPB 01.14.02.20 «Investissements pour les réserves et les parcs naturels» - part.).
3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au deuxième alinéa du présent article (partie recettes - UPB 01.05.01.10 «Souscription à des emprunts à moyen et à long terme» - part.).

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.
2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2012/2014.
3. La Giunta regionale presenta al Consiglio, entro il 31 marzo 2012, un disegno di legge di adeguamento del bilancio di previsione per il triennio 2012/2014 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica che saranno definiti a livello statale per fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi economica e finanziaria internazionale.

Art. 60

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 dicembre 2011.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES

Art. 59

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales)

1. Aux termes de l'art. 24 de la LR n° 30/2009, les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B de la présente loi et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.
2. Les dépenses autorisées par la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget pluriannuel 2012/2014 de la Région.
3. Le Gouvernement régional doit présenter au Conseil régional, au plus tard le 31 mars 2012, un projet de loi portant adaptation du budget prévisionnel 2012/2014 aux objectifs généraux de politique économique et de limitation des dépenses publiques qui seront fixés à l'échelon national pour faire face à la situation exceptionnelle de crise économique et financière internationale.

Art. 60

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1^{er} janvier 2012.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 13 décembre 2011.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATO A

**INDIVIDUAZIONE DEI TRASFERIMENTI FINANZIARI
ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E RELATIVE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE**

(art. 25, comma 3, l.r. 20 novembre 1995, n. 48 e art. 16, comma 3, lettera c) della presente legge)

U.P.B 1.4.2.10		
"Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei servizi generali e dello sviluppo economico"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l. 24 dicembre 1993, n. 537 – art. 12 comma 6	Trasferimenti alle regioni. (Contributi sui mutui agli enti locali).	405.700,00
l.r. 19 dicembre 2005, n. 34 – art. 16	Trasferimento finanziario al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta.	1.500.000,00
l.r. 23 maggio 2011, n. 12 - art 4	Titolarità delle funzioni e gestione dello sportello unico.	760.000,00
l.r. 23 maggio 2011, n. 12 - art 6	Sistema informativo dello sportello unico.	65.000,00
legge finanziaria per il triennio 2012/2014	Gestione regionale dell'ufficio per i procedimenti disciplinari degli enti locali.	100.000,00
TOTALE		2.830.700,00
U.P.B 1.4.2.11		
"Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 15 dicembre 1982, n. 93	Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.	23.430.000,00
l.r. 19 dicembre 2005, n. 34 - art. 28	Trasferimento finanziario per la gestione del tempio crematorio.	220.000,00
l.r. 19 maggio 2006, n. 11	Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e 27 gennaio 1999, n. 4.	4.300.000,00
l.r. 23 luglio 2010, n. 23 – Artt. 6, 7, 18 e 19 legge finanziaria per il triennio 2012/2014	Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali.	5.630.000,00
l.r. 10 dicembre 2010, n. 40 – art. 20	Esercizio di funzioni in materia di assistenza.	6.980.000,00
legge finanziaria per il triennio 2012/2014	Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia.	1.800.000,00
legge finanziaria per il triennio 2012/2014	Trasferimento per la gestione del Centro comunale immigrati extracomunitari.	370.000,00
TOTALE		42.730.000,00
U.P.B 1.4.2.12		
"Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'istruzione e cultura"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
legge finanziaria per il triennio 2012/2014	Trasferimento ai Comuni per l'utilizzo della mensa da parte degli insegnanti delle scuole dell'infanzia.	300.000,00
legge finanziaria per il triennio 2012/2014	Finanziamento spese relative al personale delle Istituzioni scolastiche trasferito agli enti locali.	4.700.000,00
TOTALE		5.000.000,00

ALLEGATO A

U.P.B 1.4.2.13 "Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'ordine pubblico e sicurezza del territorio"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 19 maggio 2005, n. 11 – art. 6 bis	Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47. (Contributi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di polizia locale).	218.000,00
l.r. 4 agosto 2010, n. 29	Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe.	200.000,00
TOTALE		418.000,00
U.P.B 1.4.2.14 "Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dei trasporti"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 1° settembre 1997, n. 29 legge finanziaria per il triennio 2012/2014	Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea.	10.500.000,00
TOTALE		10.500.000,00
U.P.B 1.4.2.15 "Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione - Fondi da ripartire"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 6 ter comma 2	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti di finanza locale agli effetti amministrativi - Spese correnti.	100.000,00
l.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 25 comma 3 bis	Fondo globale per il finanziamento di spese correnti.	1.500.000,00
TOTALE		1.600.000,00
TOTALE INTERVENTI CORRENTI DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE		63.078.700,00
U.P.B 1.4.2.20 "Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo economico"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 4 settembre 1991, n. 40 (l.r. 30 maggio 1994, n. 21)	Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, della "Banca della Valle d'Aosta SpA", delle casse rurali della Valle d'Aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale.	971,00
l.r. 23 maggio 2011, n. 12 - art 6	Sistema informativo dello sportello unico.	175.000,00
TOTALE		175.971,00

ALLEGATO A

U.P.B 1.4.2.21 "Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per opere di pubblica utilità"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 4 agosto 2009, n. 26	Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità.	6.500.000,00
TOTALE		6.500.000,00
U.P.B 1.4.2.22 "Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture destinate all'assistenza sociale"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 21 dicembre 1990, n. 80	Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.	1.000.000,00
l.r. 15 dicembre 2003, n. 21 – art. 17	Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili.	2.000.000,00
TOTALE		3.000.000,00
U.P.B 1.4.2.23 "Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 18 gennaio 2001, n. 5	Organizzazione delle attività regionali di protezione civile.	6.500.000,00
l.r. 4 novembre 2005, n. 25	Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31.	340.000,00
l. r. 1° giugno 2007, n. 13 legge finanziaria per il triennio 2012/2014	Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.	2.400.000,00
l.r. 18 aprile 2008, n. 13 - art. 3, comma 1, lett. a), b), d) ed art. 7 comma 1	Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici.	15.900.000,00
l.r. 10 dicembre 2010, n. 40 – art. 19 legge finanziaria per il triennio 2012/2014	Finanziamenti di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni.	6.500.000,00
TOTALE		31.640.000,00

ALLEGATO A

U.P.B 1.4.2.24 "Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'ordine pubblico e la sicurezza del territorio"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 19 maggio 2005, n. 11 – art. 6 bis	Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47. (Contributi regionali per la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali in materia di polizia locale).	81.000,00
l.r. 19 maggio 2005, n. 11 – art. 11 bis	Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47. (Contributi regionali per la promozione di un sistema integrato di sicurezza sul territorio regionale).	550.000,00
TOTALE		631.000,00
U.P.B 1.4.2.25 "Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture destinate all'istruzione e alla cultura"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 11 dicembre 2009, n. 47- art. 7 (l.r. 13 giugno 2007, n. 15 - art. 6 l.r. 12 dicembre 2007, n. 32 – art. 11)	Piani di edilizia scolastica.	2.000.000,00
TOTALE		2.000.000,00
U.P.B 1.4.2.26 "Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture turistico-sportive e impianti a fune"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 24 dicembre 1996, n. 48 - art. 10	Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent.	774.686,00
legge finanziaria per il triennio 2012/2014	Disposizioni per la continuità aziendale delle gestioni funiviarie.	1.500.000,00
TOTALE		2.274.686,00
U.P.B 1.4.2.27 "Interventi di investimento di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dello sviluppo delle abitazioni"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
l.r. 26 ottobre 2007, n. 28	Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.	3.350.000,00
TOTALE		3.350.000,00

ALLEGATO A

U.P.B 1.4.2.28 "Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione- Fondi da ripartire"		
Leggi di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
I.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 6 ter comma 2	Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti di finanza locale agli effetti amministrativi - Spese di investimento.	2.048.842,00
I.r. 20 novembre 1995, n. 48 - art. 25 comma 3 bis	Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento.	1.500.000,00
TOTALE		3.548.842,00
TOTALE INTERVENTI D'INVESTIMENTO DI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE		53.120.499,00

U.P.B 1.15.1.10 "Oneri per interessi"		
Legge di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
I.r. 2 marzo 1992, n. 3	Ammortamento Legge Aosta capoluogo – Quota interessi – una semestralità.	50.000,00
TOTALE		50.000,00
U.P.B 1.15.1.30 "Quote capitale per ammortamento mutui"		
Legge di settore	Oggetto	Importi autorizzati 2012
I.r. 2 marzo 1992, n. 3	Ammortamento Legge Aosta capoluogo – Quota capitale – una semestralità.	46.500,00
TOTALE		46.500,00
TOTALE LEGGI DI SETTORE FINANZIATE		116.295.699,00

Elenco leggi di settore non finanziate per l'anno 2012	
Leggi di settore	Oggetto
I.r. 11 agosto 1981, n. 54	Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.
I.r. 3 dicembre 1982, n. 85	Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

ALLEGATO A

Leggi di settore	Oggetto
l.r. 10 agosto 1987, n. 65	Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati.
l.r. 27 marzo 1991, n. 11	Interventi finanziari per incentivare le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di automezzi non inquinanti.
l.r. 17 giugno 1992, n. 28	Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materie di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali.
l.r. 26 marzo 1993, n. 16	Contributi ai Comuni e ai consorzi di Comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione delle acque reflue, nonché per la progettazione di impianti di depurazione e dei relativi collettori fognari.
l.r. 26 maggio 1993, n. 39	Norme per la costruzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.).
l.r. 20 agosto 1993, n. 68	Interventi regionali in materia di diritto allo studio .
l.r. 29 dicembre 1995, n. 51	Interventi per la promozione di servizi a favore di cittadini extracomunitari.
l.r. 28 novembre 1996, n. 37	Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica.
l.r. 21 marzo 1997, n. 8	Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani.
l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 – art. 51	Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta. - Strumenti per la formazione del personale.
l.r. 15 marzo 2001, n. 6 – art. 30	Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35. (Fondo per il finanziamento delle Pro loco).
l.r. 15 dicembre 2003, n. 21 – art. 8	Contributi a favore dei Comuni per la predisposizione di programmi per la qualificazione della rete commerciale.
l.r. 18 aprile 2008, n. 13 – art. 3, comma 1, lett. c) ed e)	Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici.
l.r. 17 giugno 2009, n. 15 – art. 8	Finanziamento per la realizzazione di progetti relativi a Piani di zona.

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014 DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI REGIONALI

Riferimento	UPB	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa		
			2012	2013	2014
l.r. 25 agosto 1980, n. 39	1.7.2.10	Autorisation d'ouverture de credit pour l'octroi d'une subvention annuelle au Comité de l'Alliance française en Vallée d'Aoste et au C.M.I.E.B. - Centre Mondial d'Information pour l'Education Bilingue	70.000	66.500	66.500
l.r. 1 giugno 1982, n. 12	1.11.8.12	Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima	5.075.000	5.075.000	5.075.000
l.r. 20 maggio 1985, n. 32	1.7.1.13 1.7.3.20	Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali	180.000	400.000	720.000
l.r. 21 ottobre 1986, n. 55	1.5.2.10	Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali	4.200.000	4.350.000	4.350.000
l.r. 19 aprile 1988, n. 18	1.7.2.10	Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima	380.000	380.000	380.000
l.r. 28 giugno 1991, n. 20	1.11.8.12 1.11.8.21	Promozione di una fondazione per la formazione professionale e turistica	4.380.000	4.150.000	4.150.000
l.r. 1° luglio 1991, n. 21	1.7.3.10	Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta	230.000	0	0
l.r. 23 agosto 1991, n. 33, art. 5	1.7.2.10	Promozione della fondazione "Centro di studi storico - letterari Natalino SAPEGNO	110.000	110.000	110.000
l.r. 6 novembre 1991, n. 66	1.13.1.20	Finanziamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada dell'Envers	950.000	1.550.000	1.265.000
l.r. 23 dicembre 1991, n. 78	1.13.4.20	Infrastrutture aeroportuali e piano di radioassistenze per l'aeroporto "Corrado Gex" della Valle d'Aosta	2.800.000	200.000	200.000

Riferimento	UPB	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa		
			2012	2013	2014
l.r. 17 marzo 1992, n. 8, artt. 5 e 6	1.6.1.10	Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta	4.626.100	4.710.000	4.710.000
l.r. 7 aprile 1992, n. 14	1.13.3.10	Promozione della direttrice ferroviaria del Gran San Bernardo	5.000	5.000	5.000
l.r. 26 gennaio 1993, n. 4	1.11.3.21	Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta	400.000	400.000	400.000
l.r. 26 maggio 1993, n. 39 (*)	1.13.5.10 1.13.5.20	Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.)	1.170.000	1.220.000	1.220.000
l.r. 7 dicembre 1993, n. 84	1.11.3.10 1.11.3.20 1.3.1.11	Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo	5.157.000	5.157.000	5.303.962
l.r. 28 luglio 1994, n. 36	1.7.2.10	Création de la Fondation "Institut d'études fédéralistes et régionalistes"	150.000	142.500	142.500
l.r. 2 maggio 1995, n. 13	1.14.2.20 1.14.1.10	Realizzazione o recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette ed a "Espace Mont Blanc"	145.000	145.000	150.000
l.r. 9 maggio 1995, n.15	1.13.2.21	Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone	500.000	500.000	500.000
l.r. 15 gennaio 1997, n. 1	1.11.1.20 1.14.5.20	Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei.	24.800	20.300	15.600
l.r. 5 maggio 1998, n. 27	1.11.6.10 1.11.6.20	Testo unico in materia di cooperazione	1.426.900	1.426.900	1.426.900
l.r. 11 maggio 1998, n. 30	1.11.1.20	Agevolazioni creditizie dell'artigianato	20.000	20.000	20.000
l.r. 21 dicembre 1998, n. 55	1.7.3.21	Istituzione del parco archeologico dell'area megalitica di Saint Martin de Corléans, nel comune di Aosta	500.000	500.000	300.000
l.r. 8 settembre 1999, n. 27	1.14.4.20	Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato	1.272.000	1.887.000	2.437.000
l.r. 31 dicembre 1999, n. 47	1.14.2.20	Interventi per la valorizzazione del comprensorio del Marais nei comuni di Morgex e di La Salle	80.000	30.000	0
l.r. 25 maggio 2000, n. 12	1.14.8.20	Disposizioni in materia di cartografia e di sistema cartografico e geografico regionale	500.000	670.000	700.000

Riferimento	UPB	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa		
			2012	2013	2014
l.r. 26 luglio 2000, n. 19	1.5.1.10 1.5.3.10 1.5.1.20	Autonomia delle istituzioni scolastiche	3.544.900	4.135.400	4.135.400
D.C. n° 1807 del 24 gennaio 2001 in applicazione dei regolamenti CE nn. 1257/99 e 1750/99	1.10.1.21	Piano di sviluppo rurale 2000/2006	130.000	130.000	130.000
l.r. 15 marzo 2001, n. 6 (*)	1.11.2.10 1.11.2.21	Riforma dell'organizzazione turistica regionale	6.329.500	6.329.500	5.329.500
l.r. 4 settembre 2001, n. 19	1.11.5.20 1.11.2.20	Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali	9.300.000	9.200.000	9.200.000
l.r. 4 settembre 2001, n. 21	1.10.2.10 1.10.2.20	Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti	7.980.000	7.980.000	5.480.000
l.r. 12 novembre 2001, n. 31	1.11.1.22 1.11.1.11	Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo)	390.000	395.000	395.000
l.r. 22 aprile 2002, n. 3	1.10.2.10 1.10.2.20	Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico	2.030.000	2.030.000	2.030.000
l.r. 20 maggio 2002, n. 7	1.11.1.10 1.11.7.10	Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta	950.000	950.000	950.000
l.r. 24 giugno 2002, n. 9, art. 6	1.14.1.10	Istituzione della Fondazione "Montagna sicura"	68.000	68.000	68.000
l.r. 24 giugno 2002, n. 10	1.14.2.20	Interventi per la valorizzazione della riserva naturale denominata Mont Mars, e del territorio circostante in comune di Fontainemore	100.000	200.000	0
l.r. 24 giugno 2002, n. 11	1.14.6.21	Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico	10.000	15.000	50.000
l.r. 29 luglio 2002, n. 16	1.5.4.10	Disposizioni per agevolare il funzionamento del Collegio femminile "Istituto San Giuseppe" di Aosta	191.000	195.000	195.000
l.r. 14 novembre 2002, n. 24	1.7.2.10	Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz	260.000	247.000	247.000
l.r. 21 gennaio 2003, n. 2	1.11.4.11 1.11.1.22	Tutela e valorizzazione dell'artigianato tipico	1.721.000	1.821.000	1.821.000

Riferimento	UPB	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa		
			2012	2013	2014
l.r. 28 febbraio 2003, n. 4	1.14.2.20	Interventi per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, architettonico e agro-silvo-pastorale della conca di Cheneil nel Comune di Valtournenche	2.100.000	1.000.000	500.000
l.r. 31 marzo 2003, n. 6	1.11.3.20 1.11.3.10 1.11.4.20 1.11.4.10 1.11.1.10 1.11.1.11	Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane	6.000.049	6.000.049	6.000.049
l.r. 1° aprile 2004, n. 3	1.7.4.10 1.7.4.20	Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport	2.679.000	2.679.000	2.679.000
l.r. 20 aprile 2004, n. 4	1.11.2.20 1.11.2.10 1.3.1.11	Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11	1.980.000	1.880.000	1.880.000
l.r. 18 giugno 2004, n. 8	1.11.2.22	Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio	4.000.000	4.000.000	0
l.r. 18 giugno 2004, n. 10	1.11.3.20 1.11.3.21	Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali	1.781.000	1.831.000	1.831.000
l.r. 10 agosto 2004, n. 14	1.14.2.10	Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34	450.000	400.000	450.000
l.r. 11 agosto 2004, n. 17	1.10.3.10	Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Abrogazioni delle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 46 e 4 maggio 1998, n. 26	80.000	80.000	80.000
l.r. 18 novembre 2005, n. 30	1.7.3.20	Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta	175.000	130.000	130.000
l.r. 3 gennaio 2006, n. 3	1.11.7.10 1.11.7.20	Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia	1.210.000	1.210.000	1.210.000
l.r. 30 gennaio 2007, n. 2	1.11.7.20 1.11.7.10 1.13.2.10 1.13.2.20 1.13.2.21 1.13.3.10 1.14.1.10 1.14.1.20	Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell'aria per gli anni 2007/2015	788.000	788.000	788.000

Riferimento	UPB	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa		
			2012	2013	2014
l.r. 26 aprile 2007, n. 7	1.10.3.10	Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA Vda)	1.200.000	1.340.000	1.340.000
l.r. 24 maggio 2007, n. 10	1.11.4.11	Nuova disciplina dell'Institut Valdôtâin de l'artisanat de tradition (IVAT)	1.030.000	930.000	930.000
l.r. 13 giugno 2007, n. 15 - art. 24	1.11.1.10	Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 - Azioni di marketing territoriale	50.000	50.000	50.000
l.r. 29 giugno 2007, n. 16	1.7.5.10 1.7.5.20	Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti	3.150.000	3.050.000	3.580.000
l.r. 12 dicembre 2007, n. 32 - Titolo III	1.10.1.20 1.10.1.10 1.11.8.11	Legge finanziaria per gli anni 2008/2010 - Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale	34.469.000	31.535.000	29.093.000
l.r. 18 aprile 2008, n. 12	1.7.3.21	Disposizioni per la valorizzazione dei siti minerali dimessi	50.000	50.000	50.000
l.r. 18 aprile 2008, n. 21	1.11.7.10	Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia	500.000	500.000	500.000
l.r. 26 maggio 2009, n. 9	1.11.2.10	Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo	4.000.000	4.000.000	4.000.000
l.r. 11 dicembre 2009, n. 47 - art. 31	1.13.4.10	Legge finanziaria per gli anni 2010/2012 - Finanziamento di servizi aerei	3.400.000	3.400.000	3.410.000
l.r. 17 maggio 2010, n. 15	1.7.5.20	Interventi regionali per il recupero e la riqualificazione del poligono di tiro militare di Clou-Neuf	500.000	1.000.000	500.000
l.r. 23 luglio 2010, n. 21 - art. 15	1.13.1.20 1.4.4.20	Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 - Piano di interventi nell'ambito delle infrastrutture varie e destinate alla sosta	0	3.600.000	3.250.000
l.r. 4 agosto 2010, n. 32	1.9.2.11	Istituzione della fondazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro	1.000.000	1.000.000	1.000.000
l.r. 9 novembre 2010, n. 36, art. 11	1.7.2.10	Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste	430.000	250.000	250.000

Riferimento	UPB	Descrizione	Autorizzazioni di Spesa		
			2012	2013	2014
l.r. 1° agosto 2011, n. 21	1.11.1.20 1.10.3.20	Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei fidi - confidi della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75	4.280.000	4.280.000	4.280.000

(*) legge finanziata anche nell'allegato A

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 165;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2518 del 28 ottobre 2011);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 28 ottobre 2011;
 - Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 02 novembre 2011;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 11 novembre 2011;
 - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 21 novembre 2011, con emendamenti e relazione del Consigliere ROSSET;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 07 dicembre 2011 con deliberazione n. 2115/XIII;
 - Trasmeso al Presidente della Regione in data 13 dicembre 2011;

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n° 165;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2518 du 28 octobre 2011);
 - présenté au Conseil régional en date du 28 octobre 2011;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 2 novembre 2011;
 - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 11 novembre 2011;
 - examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 21 novembre 2011 et rapport du Conseiller ROSSET;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 7 décembre 2011 délibération n° 2115/XIII;
 - transmis au Président de la Région en date du 13 décembre 2011;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
13 dicembre 2011, n. 30

Note all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 16, commi 1 e 1bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede quanto segue:

“1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

- a) all' articolo 5 , che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;*
- b) all' articolo 6 , si applica l'aliquota del 4,65 per*

cento;

c) all' articolo 7 , si applica l'aliquota del 5,90 per cento.”.

⁽²⁾ L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede quanto segue:

“1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34.

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;”.

⁽³⁾ L'articolo 10bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede quanto segue:

“Art. 10-bis.

Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli

di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.

⁽⁴⁾ L'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede quanto segue:

“Art. 5.

Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

Testo in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa.”.

Note all'articolo 2:

⁽⁵⁾⁽⁶⁾ Vedasi nota 1.

Note all'articolo 3:

⁽⁷⁾ L'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevedeva quanto segue:

“1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica nella misura ridotta di un punto percentuale sul valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su base nazionale, entrambi i seguenti presupposti:”.

⁽⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 prevedeva quanto segue:

“1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), il regime di esenzione dal pagamento dell'IRAP deliberato nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è esteso anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.”.

Nota all'articolo 4:

⁽⁹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 prevede quanto segue:

“Art. 3
(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Per sostenere i redditi delle famiglie ed incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati al 28 febbraio 2009 per il tramite della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) in scadenza dal 1° marzo 2009 e fino al 28 febbraio 2010, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, a valere sulle leggi regionali di cui all'ar-

ticolo 4. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale a quello della sospensione.

2. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.
3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 28 febbraio 2009 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, inoltre, ai mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), da banche convenzionate con la Regione, a valere sui fondi di rotazione regionali ivi previsti.
5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare a FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate entro il 28 febbraio 2009 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2009 ed entro il 30 aprile 2009 per le rate con scadenza successiva.
6. Per le imprese, le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.
7. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo può essere egualmente disposta a condizione che l'impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari, determinati nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende secondo gli importi, ricalcolati, e la periodicità originariamente prevista dal contratto.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di leasing.
9. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

Note all'articolo 5:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2

prevede quanto segue:

“Art. 2

(Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)

1. Per sostenere i redditi delle famiglie ed incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere il maggiore onere di competenza a titolo di contributo in conto interessi, conseguente alla mancata riduzione della quota capitale per effetto della sospensione, per uno o due anni disposta da FINAOSTA S.p.A., a partire dalle rate scadute nel 2009 o con scadenza nel 2010, del pagamento da parte dei mutuatari delle quote capitali dei mutui stipulati con la medesima Società finanziaria, nell'ambito della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), a valere sulle seguenti leggi regionali:
 - a) 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche);
 - b) 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei);
 - c) 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati).
2. L'onere di cui al comma 1 è determinato a partire dalla prima rata successiva a quella per cui è stato sospeso il versamento della quota capitale e per un numero di anni pari a quello del piano di ammortamento residuo maggiorato di uno o due anni, per effetto del prolungamento del piano a seguito della sospensione.
3. I mutuatari sono tenuti a corrispondere le quote di interessi a loro carico, calcolate sul capitale residuo dei mutui.
4. Per le imprese, le agevolazioni di cui al presente articolo, pari al costo dell'operazione sostenuto dalla Regione costituito dalla quota interessi pagata per il periodo di sospensione, sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai mutui stipulati con banche a ciò autorizzate ai sensi della L.R. 1/1997.

6. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del comma 1 può essere egualmente disposta a condizione che l'impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari.
7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

⁽¹¹⁾ L'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevede quanto segue:

*“Art. 6
(Interventi della gestione speciale)*

1. Nell'ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento:

- a) interventi previsti dall'articolo 5, quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;
- b) concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di interesse generale;
- c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili.
- cbis) ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico regionale, e delle società controllate dalla Regione, anche mediante ricorso all'indebitamento necessario a finanziare gli investimenti, compresi quelli oggetto di cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea;
- cter) interventi finanziari per conto della Regione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appositi incarichi conferiti dalla Regione senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.

3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione.”.

Note all'articolo 6:

⁽¹²⁾ Vedasi nota 11.

⁽¹³⁾ L'articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 prevede quanto segue:

“2. Per l'anno 2010, in deroga alle normative vigenti, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni eco-

nomiche di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. 1/2009 possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.”.

Nota all'articolo 7:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 prevede quanto segue:

“1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo:

- a) di euro 40 anticipati, per ogni ettaro e frazione di ettaro compresi nell'area della concessione, con un minimo di euro 600;
- b) di euro 1,50 per 1000 litri di acque minerali e di sorgente imbottigliati.”.

Note all'articolo 8:

⁽¹⁵⁾ Gli articoli 15bis, 15ter e 21bis della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedevano quanto segue:

*“Art. 15bis
(Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia)*

1. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, sono eseguibili in economia i lavori pubblici di cui al comma 2 di importo non superiore a 300.000 euro.

2. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti;
- b) interventi di messa in sicurezza;
- c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;
- e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;
- f) altri interventi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), di importo non superiore a 20.000 euro.

Art. 15ter

(Modalità di esecuzione e procedure di affidamento)

1. I lavori in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta;

- b) mediante cottimo fiduciario;
 - c) mediante convenzione, se di importo non superiore a 100.000 euro;
 - d) mediante lettera d'ordine, se di importo non superiore a 20.000 euro;
 - e) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d'ordine.
2. Per i lavori in economia di importo superiore a 20.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), nominano un coordinatore del ciclo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ed un direttore dei lavori.
 3. Quando si procede in amministrazione diretta, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, organizzano ed eseguono i lavori per mezzo di proprio personale o di personale all'uopo assunto; i medesimi soggetti acquistano i materiali e noleggiavano i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
 4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, convenzione o lettera d'ordine.
 5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso allegati, laddove esistenti, devono indicare:
 - a) la descrizione dei lavori;
 - b) i prezzi unitari a misura o a corpo;
 - c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
 - d) le modalità di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla documentazione contabile;
 - e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il committente di provvedere d'ufficio in danno del cottimista oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti gli obblighi assunti.
 6. La convenzione deve indicare:
 - a) la descrizione dei lavori;
 - b) i corrispettivi della prestazione;
 - c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
 - d) le modalità di pagamento e la documentazione da produrre ai fini della liquidazione del corrispettivo;
 - e) la facoltà del committente di risolvere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli obblighi assunti.
 7. La lettera d'ordine deve commissionare i lavori sulla base di apposito preventivo dettagliato dell'esecutore.
 8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l'affidamento è preceduto da gara informale alla quale sono invitate, rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in relazione alla tipologia del lavoro.
 9. È ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi di somma urgenza, per la specialità dei lavori ovvero per importi non superiori a 20.000 euro.
 10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere, anche mediante l'esecuzione di opere aventi carattere definitivo, all'eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumità ovvero al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale. Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono indicati i motivi della somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari, disponendone l'immediato avvio. Il competente organo in seno al committente definisce limiti e condizioni di esecuzione, le modalità di finanziamento e di liquidazione della spesa.
 11. Qualora la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori in economia risulti, in corso d'opera, insufficiente per la loro ultimazione, è ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell'intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell'importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità.
 12. L'affidamento dei lavori può avvenire con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 25, comma 1. In caso di affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, il committente può stabilire nella lettera di invito alla gara informale se procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 7.
 13. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori modalità concernenti l'esecuzione in economia dei lavori, al fine di garantire, in ogni fase della procedura, la trasparenza, l'imparzialità, l'omogeneità e l'economicità dell'azione amministrativa.
- Art. 21bis
(Affidamento di incarichi professionali
di importo inferiore a 100.000 euro
con procedura negoziata)
1. Nei casi indicati negli atti a contenuto generale di

cui al comma 4 e, comunque, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente, per gli affidamenti di servizi di ingegneria o di architettura il cui importo è inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), affidando il relativo incarico mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in tale numero.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli incarichi sono affidati al concorrente che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

3. Per gli affidamenti dei servizi di ingegneria o di architettura il cui importo non sia superiore a 20.000 euro, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente e negli altri casi indicati negli atti di cui al comma 4, i relativi incarichi possono essere affidati direttamente, assicurando la non ripetitività dell'affidamento.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono stabilire con atti a contenuto generale, oltre ai casi in cui gli incarichi possono essere affidati con le modalità di cui ai commi 1 e 3, i requisiti e le modalità di partecipazione, i criteri di selezione dei concorrenti e le modalità di affidamento, in relazione all'oggetto e alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.”.

⁽¹⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 prevedeva quanto segue:

“2. La procedura negoziata è inoltre ammessa per i lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, a cura del coordinatore del ciclo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con invito contenente gli elementi della prestazione richiesta. L'invito è rivolto ad almeno cinque operatori, se sussistono soggetti idonei in tale numero. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione

previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di bando.”.

⁽¹⁷⁾ Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 prevedeva quanto segue:

“5. L'Azienda USL invita a contrattare i soggetti individuati, in misura non inferiore a cinque ove la situazione di mercato lo consenta e fatta salva la possibilità di affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, garantendo condizioni paritarie, con indicazione dei vincoli che l'Azienda si assume e delle facoltà che la stessa si riserva, a fronte di un'eventuale offerta, nella fase della successiva negoziazione, compresa la facoltà di non addivenire alla conclusione del contratto.”.

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁸⁾ L'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“Art. 7

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Per l'anno 2011, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2011 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2011.

2. Resta escluso dall'ambito di applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.”.

Note all'articolo 11:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

“b) fino al 30 per cento ad avvenuta analisi e valutazione positiva della relazione previsionale e programmatica, effettuata con le modalità di cui all'articolo 15.

⁽²⁰⁾ L'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedeva quanto segue:

“Art. 15

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti del comparto unico chiamati a ricoprire le cariche di cui all'articolo 2 sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita.

2. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

3. *Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.*”.

⁽²¹⁾ Gli articoli 2, comma 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 prevedevano quanto segue:

*“Art. 2
(Definizioni)*

1. *Ai fini della presente legge, per amministratori si intendono:*

- a) *i sindaci, i vicesindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali;*
- b) *i presidenti ed i membri del Consiglio dei Sindaci delle comunità montane (1);*
- c) *i componenti degli organi del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, di seguito denominato BIM, e i componenti degli organi delle associazioni dei comuni di cui all'articolo 93 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);*
- d) *i componenti degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni di cui agli articoli 114 e 115 della L.R. 54/1998;*
- e) *i componenti degli organi di decentramento di cui all'articolo 43 della L.R. 54/1998.*

2. *Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi per gli amministratori non dipendenti degli enti del comparto unico regionale, i componenti degli organi delle comunità montane di cui all'articolo 18, comma 2, sono equiparati ai componenti degli organi delle comunità montane di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'articolo 31 del medesimo d.lgs. 267/2000.*

Art. 16

(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi)

1. *L'amministrazione locale provvede al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai relativi istituti per i dipendenti del comparto unico, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 15, che ricoprono le seguenti cariche:*

- a) *sindaco, presidente di comunità montana, assessore di un comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, presidente del BIM;*

b) *presidente di azienda speciale e di istituzione.*

2. *L'amministrazione locale provvede a comunicare il versamento degli oneri di cui al comma 1 ai datori di lavoro degli amministratori.*

3. *Agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui all'articolo 86, comma 2, del d.lgs. 267/2000.*

Art. 17

(Permessi retribuiti degli amministratori comunali e delle circoscrizioni)

1. *I dipendenti del comparto unico, componenti dei consigli comunali, hanno diritto:*

- a) *di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;*
- b) *di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;*
- c) *di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte.*

2. *I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed e), hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza di seguito elencati, per la loro effettiva durata:*

- a) *giunte comunali, organi dei consigli circoscrizionali;*
- b) *commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e commissioni comunali previste per legge;*
- c) *conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.*

3. *I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.*

Art. 18

(Permessi retribuiti degli amministratori delle comunità montane)

1.

2. *I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata:*

- a)
- b) Consigli dei Sindaci;
- c) commissioni consiliari formalmente istituite;
- d) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.

3. I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.

Art. 19

(Permessi retribuiti degli amministratori delle forme associative degli enti locali e delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. I dipendenti del comparto unico componenti degli organi delle associazioni dei comuni, del BIM e del consiglio d'amministrazione, ove esistente, delle aziende speciali e delle istituzioni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.
2. Il diritto di assentarsi di cui al comma 1 è comprensivo del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.

Art. 20

(Ulteriori permessi retribuiti e non retribuiti)

1. Oltre ai permessi di cui agli articoli 17, 18 e 19, i dipendenti del comparto unico eletti alle cariche di seguito elencate hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese:
 - a) componente degli organi esecutivi dei comuni e componente dei Consigli dei Sindaci;
 - b) componente degli organi esecutivi del BIM, e, ove esistenti, delle associazioni dei comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni;
 - c) presidente dei consigli comunali e circoscrizionali;
 - d) componente dell'ufficio di presidenza e presidente di gruppo consiliare dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.
2. Il permesso di cui al comma 1 è elevato a quarantotto ore per i sindaci, i presidenti delle comunità montane e i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.
3. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche elettive di cui all'articolo 2 hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
4. I permessi disciplinati dal presente articolo, in pre-

senza di più cariche elettive, ricoperte dal dipendente del comparto unico, non sono cumulabili tra loro.

Art. 21

(Oneri per permessi retribuiti)

1. Gli oneri per i permessi retribuiti per le assenze dal servizio di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 dei dipendenti del comparto unico, sono a carico dei rispettivi datori di lavoro.
2. Agli amministratori non dipendenti del comparto unico si applica la disciplina di cui all'articolo 80 del d.lgs. 267/2000.

Art. 22

(Documentazione per i permessi)

1. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali i dipendenti del comparto unico chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.”.

Note all'articolo 12:

- ⁽²²⁾ Il comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“9. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti nel regolamento.”.

- ⁽²³⁾ Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.”.

- ⁽²⁴⁾ Il comma 3 dell'articolo 89bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento.”.

Note all'articolo 13:

- ⁽²⁵⁾ Vedasi nota 34.

- ⁽²⁶⁾ L'articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2011, n. 16 prevede quanto segue:

“1. Al fine di assicurare le risorse umane necessarie per il funzionamento della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), la dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi

dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è incrementata di dieci unità di personale. La copertura dei posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 40/2010.”.

⁽²⁷⁾ L'articolo 1, comma 5, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 prevede quanto segue:

“5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è incrementata di due unità di personale appartenenti alla categoria D. La copertura dei posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 40/2010. Al predetto personale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, compete un'indennità stabilita in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della L.R. 22/2010, correlata allo svolgimento delle funzioni di assistenza legale dell'Amministrazione regionale.”.

⁽²⁸⁾ L'articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“2. I segretari particolari, collocati al di fuori della dotazione organica, possono essere scelti tra il personale regionale o tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti generali richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Agli incarichi di segretario particolare non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4.”.

⁽²⁹⁾ L'articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“2. All'Ufficio è preposto il Capo di Gabinetto, il quale è coadiuvato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dal Vice Capo di Gabinetto, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.”.

⁽³⁰⁾ L'articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“1. Presso la Presidenza della Regione, è istituito il Segretario generale della Regione, di seguito denominato Segretario generale. L'incarico di Segretario generale è conferito ad un dirigente appartenente alla qualifica unica dirigenziale, in possesso di laurea magistrale e con un'anzianità di almeno cinque anni nella predetta qualifica con incarico di dirigente di

primo livello. L'incarico di Segretario generale può essere conferito anche a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, in possesso di laurea magistrale e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ultimo decennio in amministrazioni pubbliche o in enti privati con incarico analogo a quello di dirigente regionale di primo livello, ovvero acquisita nell'esercizio di attività libero-professionale con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali.”.

⁽³¹⁾ L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“1. I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello, fatto salvo quanto specificamente previsto per tali due ultimi incarichi dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale). Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.”.

⁽³²⁾ L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“2. L'incarico di dirigente di primo livello può essere conferito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, anche a soggetti esterni all'ente in possesso di laurea magistrale e con un'esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ultimo decennio in aziende o enti, pubblici o privati, con contratto di lavoro dirigenziale ovvero acquisita nell'esercizio di attività libero-professionale, con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali.”.

⁽³³⁾ L'articolo 22, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“4. Gli incarichi di dirigente di secondo livello possono essere conferiti a soggetti esterni all'ente in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 18 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5. Gli incarichi di dirigente di secondo livello possono essere conferiti, nel rispetto del limite percentuale di cui all'articolo

20, comma 5, anche a dipendenti dell'ente di categoria D, se in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), previo collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.”.

⁽³⁴⁾ L'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“Art. 6

(Individuazione delle strutture e determinazione delle dotazioni organiche)

1. Negli enti di cui all'articolo 1, comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa istituiscono le strutture organizzative dirigenziali permanenti, temporanee o di progetto e ne definiscono contestualmente l'articolazione, le competenze, il sistema di interrelazioni, le risorse e le responsabilità.
2. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono inoltre, sulla base dei principi organizzativi di cui all'articolo 1, comma 2, e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica, definita per quanto riguarda l'Amministrazione regionale con legge:
 - a) l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;
 - b) la ripartizione della dotazione organica in categorie, posizioni e profili professionali, suddivisa per ogni struttura organizzativa dirigenziale.
3. L'articolazione delle strutture organizzative dirigenziali è aggiornata ogniqualvolta siano messe in atto modificazioni rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.”.

⁽³⁵⁾ L'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“Art. 14

(Disposizioni particolari per il Consiglio regionale)

1. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei suoi organi interni previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), relativamente al personale del Consiglio regionale al quale la presente legge si applica fino all'approvazione di una nuova disciplina sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale e sul personale assegnato all'organico del Consiglio stesso, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) distinzione tra le funzioni di direzione politico-

- amministrativa e di direzione amministrativa;
- b) unicità dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
- c) inquadramento del personale in un apposito organico, ferma restando l'unicità del ruolo regionale;
- d) unicità della gestione del personale e dei relativi istituti;
- e) introduzione di sistemi di misurazione e valutazione della performance;
- f) coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nei diversi livelli in cui si articola la contrattazione collettiva regionale di lavoro.

2. In attesa dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale della Presidenza del Consiglio regionale, tenuto presente che:

- a) le competenze attribuite dalla presente legge alla Giunta regionale e al Presidente della Regione sono esercitate, rispettivamente, dall'Ufficio di Presidenza e dal Presidente del Consiglio regionale;
- b) gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 11, comma 3, sono determinati, per la Presidenza del Consiglio regionale, nel numero massimo di due;
- c) l'incarico dirigenziale di primo livello è conferito dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale;
- d) gli incarichi dirigenziali di secondo livello sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del dirigente di primo livello;
- e) presso la Presidenza del Consiglio regionale è previsto un Ufficio stampa, diretto da un addetto responsabile che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a due; gli incarichi sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, con le modalità e sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15;
- f) il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti regionali appartenenti alle categorie e assegnati all'organico del Consiglio regionale;
- g) gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'ente sono determinati, per la Presidenza del Consiglio regionale, nel numero massimo di due;
- h) le nomine e le designazioni in comitati, commissioni ed organi che riguardino anche il personale del Consiglio regionale sono effettuate d'intesa

tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

- i) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è previamente consultato nelle diverse fasi e nei diversi livelli nei quali si articola la contrattazione collettiva regionale.”.

⁽³⁶⁾ L'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

*“Art. 15
(Ufficio stampa)*

1. *Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è indirizzata prioritariamente ai mezzi di comunicazione di massa e, in particolare:*
 - a) *alla cura dell'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici;*
 - b) *alla diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;*
 - c) *alla promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale;*
 - d) *alla promozione dell'immagine dell'ente;*
 - e) *alla redazione di servizi on-line.*
2. *L'Ufficio stampa è costituito, per l'esercizio delle attività giornalistiche e di informazione di cui al comma 1, da addetti, assunti a contratto, iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e scelti tra il personale dell'ente o tra personale esterno in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, con applicazione del trattamento economico e giuridico stabilito dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; il trattamento economico è integrato dall'indennità di bilinguismo spettante alla categoria di riferimento. Gli addetti all'Ufficio stampa, se scelti tra il personale degli enti, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del rapporto contrattuale.*
3. *Nell'Amministrazione regionale, l'Ufficio stampa è diretto da un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a tre. Il responsabile dell'Ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite dall'organo di*

vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni editate dalla Regione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; al responsabile dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione; gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'organo che li ha conferiti e sono comunque correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti non superiore a due.

4. *Il responsabile e gli addetti all'Ufficio stampa non possono esercitare, per la durata dell'incarico, attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salva autorizzazione dell'ente di appartenenza. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), agli addetti degli Uffici stampa costituiti ai sensi del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i redattori, al Vice Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo servizio e al Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo redattore.*
5. *Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, il personale di cui al presente articolo addetto agli Uffici stampa è iscritto, per la durata del rapporto contrattuale, all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti (INPGI).”.*

⁽³⁷⁾ L'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

*“Art. 11
(Incarichi fiduciari e di diretta collaborazione)*

1. *I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla*

presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello, fatto salvo quanto specificamente previsto per tali due ultimi incarichi dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale). Agli incarichi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3. Il Presidente della Regione può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di collaboratori in numero non superiore a tre, nominati sulla base di un rapporto fiduciario. Il contenuto degli incarichi, le modalità di determinazione del trattamento economico e i rapporti con le strutture organizzative dirigenziali sono disciplinati dai provvedimenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale. Il rapporto di lavoro dei collaboratori di supporto è regolato da contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa; gli incarichi cessano, in ogni caso, alla scadenza dalla carica del Presidente della Regione.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 possono essere attribuiti anche a personale esterno all'Amministrazione regionale o agli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, di riconosciuta e comprovata professionalità. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3, se regolati da un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale in misura superiore al 50 per cento della prestazione lavorativa a tempo pieno, è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative deri-

vanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.”.

(38) Vedasi nota 35.

(39) L'articolo 53 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“Art. 53

(Agenzia regionale per le relazioni sindacali)

1. L'ARRS esercita a livello regionale, in rappresentanza degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base degli indirizzi approvati con le modalità di cui all'articolo 48, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all'assistenza dei medesimi enti, al fine dell'uniforme applicazione dei contratti e degli accordi collettivi.
2. L'ARRS cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Entro il primo trimestre di ciascun anno, l'ARRS presenta al Comitato di cui all'articolo 48, comma 1, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'evoluzione delle retribuzioni reali dei dipendenti del comparto unico regionale, con l'indicazione di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. A tal fine, l'ARRS si avvale della collaborazione della struttura regionale competente in materia di statistica per l'acquisizione delle informazioni statistiche e per la formulazione dei modelli statistici di rilevazione. L'ARRS si avvale, inoltre, della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che garantiscono l'accesso ai dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.
3. L'ARRS effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di comparto e presenta annualmente al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali un rapporto in cui verifica la corretta ripartizione fra le materie regolate dalla legge e quelle di competenza della contrattazione di comparto, di settore e decentrata, evidenziando le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva di comparto, di settore e decentrata.
4. Sono organi dell'ARRS:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato direttivo.
5. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione. Il Presidente rappresenta l'ARRS ed

è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il Presidente, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento di appartenenza.

6. Il Comitato direttivo è costituito da quattro componenti nominati con deliberazione della Giunta regionale, di cui due membri designati dall'Amministrazione regionale e due dal Consiglio permanente degli enti locali.
7. I componenti del Comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8. Il Comitato direttivo coordina la strategia regionale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con gli indirizzi impartiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Comitato delibera a maggioranza, su proposta del Presidente. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
8. Non possono far parte del Comitato direttivo né ricoprire le funzioni di Presidente persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti alla nomina. L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche.
9. L'ARRS ha personalità giuridica di diritto pubblico, è ricompresa tra gli enti del comparto unico regionale ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. L'ARRS definisce, con proprio regolamento, le norme concernenti la propria organizzazione interna, il funzionamento e la gestione contabile e finanziaria.
10. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti dell'ARRS ed ogni loro successiva modificazione:
 - a) il regolamento di organizzazione e di contabilità;
 - b) il bilancio preventivo e il rendiconto;
 - c) la dotazione organica.
11. Al fine dell'approvazione, l'ARRS trasmette le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 10 alla struttura regionale competente in materia di personale entro dieci giorni dalla loro adozione. La struttura formula le proprie osservazioni nei trenta

giorni successivi, salva interruzione del termine per la richiesta di integrazioni e chiarimenti, e trasmette alla Giunta regionale proposta motivata di approvazione o di diniego dell'approvazione. L'atto si intende approvato se all'ARRS non è comunicato un provvedimento motivato di diniego dell'approvazione entro quarantacinque giorni dalla trasmissione ovvero dal ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti eventualmente richiesti.

12. L'ARRS può avvalersi di un contingente di personale di non più di otto dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dagli enti rappresentati, in mobilità o in posizione di comando. L'ARRS può, inoltre, avvalersi di non più di cinque esperti anche esterni alla pubblica amministrazione.
13. Per la sua attività, l'ARRS si avvale delle risorse finanziarie derivanti da contributi posti a carico dei singoli enti di cui all'articolo 1, comma 1, corrisposti in misura fissa per numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio. La misura annua del contributo individuale è definita, su proposta dell'ARRS e sentito il Comitato di cui all'articolo 48, comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.”.

⁽⁴⁰⁾ L'articolo 29 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“Art. 29

(Responsabilità dirigenziale e Comitato dei garanti)

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, i dirigenti sono responsabili del risultato della gestione amministrativa, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro attribuite, dell'osservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanati dagli organi di direzione politico-amministrativa e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, imputabili ai dirigenti e risultanti in applicazione del sistema di misurazione e valutazione di cui all'articolo 31, i provvedimenti conseguenti previsti dal contratto collettivo regionale di lavoro, ivi compresi, per i casi di maggiore gravità, il collocamento in disponibilità e il recesso dal rapporto di lavoro, sono adottati, previa contestazione e nel rispetto dei principi del contraddittorio, dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, previo parere conforme del Comitato dei garanti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti e nominato con decreto del Presidente della Regione.

3. *Il Comitato dei garanti è presieduto da un esperto designato dalla Giunta regionale tra i magistrati della Corte dei conti o tra i docenti universitari con esperienza nel controllo sulla gestione o organizzazione aziendale. Di esso fanno parte un dirigente degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, eletto dai dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dei medesimi enti, con le modalità stabilite dal contratto collettivo regionale di lavoro ed un esperto designato dal Consiglio permanente degli enti locali, con specifica e comprovata esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.*
4. *Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato dei garanti e i compensi spettanti ai componenti, da ripartirsi tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1. Il Comitato dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati per una sola volta.*
5. *Il parere del Comitato dei garanti è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.”.*

⁽⁴¹⁾ L'articolo 66 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

*“Art. 66
(Pari opportunità)*

1. *Al fine di garantire pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, in particolare:*
 - a) *riservano ad ogni genere, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni esaminatrici;*
 - b) *garantiscono la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale al genere, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;*
 - c) *finanziano i programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituiti anche in forma associata tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.”.*

⁽⁴²⁾ L'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 16 prevede quanto segue:

*“Art. 8
(Comitato per il telelavoro)*

1. *La contrattazione collettiva individua un apposito Comitato paritetico avente i seguenti compiti:*
 - a) *supportare gli enti nella redazione e attuazione dei progetti di telelavoro;*
 - b) *monitorare e valutare i risultati della sperimentazione;*
 - c) *sostenere gli enti nella diffusione della conoscenza dell'istituto del telelavoro;*
 - d) *svolgere funzioni consultive;*
 - e) *promuovere il telelavoro attraverso l'organizzazione di seminari e convegni.”.*

⁽⁴³⁾ L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 prevede quanto segue:

“1. Nel bilancio il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo presunto, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, aumentato dell'eventuale avanzo presunto.”.

Nota all'articolo 14:

⁽⁴⁴⁾ Il comma 4bis dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 prevedeva quanto segue:

“4bis. Con effetto dal 1° gennaio 2010, al personale professionista del Corpo regionale dei vigili del fuoco è corrisposta l'indennità di trasferta in armonia con quanto previsto per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1, comma 213bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).”.

Nota all'articolo 15:

⁽⁴⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“1. I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello, fatto salvo quanto specificamente previsto per tali due ultimi incarichi dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale). Agli incarichi di cui

al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.”.

Note all'articolo 16:

⁽⁴⁶⁾ L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

“1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 5, la Regione destina il novantacinque per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), rilevato nel penultimo esercizio finanziario della Regione antecedente a quello della ripartizione dei fondi.”.

⁽⁴⁷⁾ L'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

*“Art. 5
(Definizione)*

1. Ai fini di cui alla presente legge, gli interventi regionali in materia di finanza locale sono suddivisi nel modo seguente:

- a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione;*
- b) interventi per programmi di investimento;*
- c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione.”.*

⁽⁴⁸⁾ L'articolo 27 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

*“Art. 27
(Ridefinizione delle risorse)*

- 1. La legge finanziaria della Regione, sulla base delle risultanze della relazione di cui all'art. 29, procede annualmente ad una ridefinizione delle risorse per i singoli trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, fermo restando il limite massimo complessivo previsto dall'art. 26, comma 1.*
- 2. Nel caso in cui i finanziamenti dei provvedimenti regionali con vincolo settoriale di destinazione siano ridotti o abrogati dalla legge finanziaria regionale, i relativi stanziamenti, qualora non utilizzati per il finanziamento degli interventi di cui al comma 3, confluiranno nei fondi di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) o b).*
- 3. Rientrano nei limiti di cui all'art. 26, comma 1, anche le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di eventuali nuovi interventi con vincolo settoriale di destinazione.”.*

⁽⁴⁹⁾ L'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 prevedeva quanto segue:

“2 bis. Alla ripartizione della maggior quota del tre per cento destinata per l'anno 1998 al finanziamento dei Comuni (cap. 20501 - parz.) dal comma 2, partecipano tutti i Comuni della Regione in modo direttamente proporzionale al minor gettito derivante a ciascun ente dalla soppressione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) e delle tasse sulle concessioni comunali disposta rispettivamente dall'art. 36, comma 1, lett. c), e dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).”.

⁽⁵⁰⁾ L'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

*“Art. 11
(Trasferimenti finanziari ai Comuni)*

- 1. Al fine di una perequazione degli squilibri derivanti dalla fiscalità locale, i trasferimenti di cui all'art. 10 sono attribuiti ai Comuni secondo parametri oggettivi che tengono conto della popolazione, delle caratteristiche del territorio e delle condizioni socio-economiche.*
- 2. I parametri di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Comuni della Valle d'Aosta, al fine di determinare la spesa di riferimento necessaria a quantificare i trasferimenti secondo la formula di cui all'allegato A.*
- 3. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari di cui al presente articolo è determinato con la legge finanziaria e la legge di assestamento, nel limite delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1.”.*

⁽⁵¹⁾ I commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 prevedono quanto segue:

“4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2011, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento.

5. *In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del regolam. reg. 1/1999, fino al 31 dicembre 2011, le Comunità montane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o dall'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti.*”.

Note all'articolo 17:

⁽⁵²⁾ L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 prevede quanto segue:

“1. Gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo, redatto in termini di competenza, osservando, per ciascuno degli anni interessati, i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione di parte corrente, come definita al comma 7, non può presentare un disavanzo.”.

⁽⁵³⁾ L'articolo 9 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

“Art. 9

(Relazione previsionale e programmatica)

1. *Al bilancio pluriennale è allegata una relazione previsionale e programmatica, redatta secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione di parere espresso dalle associazioni degli enti locali. Detto schema, e le sue eventuali modifiche, sono approvati non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.*

2. *La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, nel senso che riguarda le risorse complessivamente disponibili ed il quadro generale degli impieghi. Essa illustra anzitutto le caratteristiche generali dell'ente e, inoltre, le risorse disponibili, individuando le fonti di finanziamento ed i relativi vincoli (3).*

2bis. *Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi ed eventualmente per progetti.*

2ter. *Il programma è un insieme coordinato di attività, finalizzate al conseguimento di specifici obiettivi di amministrazione dell'ente locale ed il progetto ne costituisce una specificazione.*

3. *La relazione previsionale e programmatica, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di finanza locale.*

4. *La relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo sostituisce quella prevista dalla legislazione dello Stato in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Essa, altresì, per le Comunità montane, costituisce il piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 29, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e, per i Comuni, costituisce il documento di riferimento all'atto del loro intervento in occasione della formazione del piano di cui all'art. 15 della l. 142/1990.”.*

Nota all'articolo 18:

⁽⁵⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevedeva quanto segue:

“1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 5, la Regione destina il novantacinque per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), rilevato nel penultimo esercizio finanziario della Regione antecedente a quello della ripartizione dei fondi.”.

Note all'articolo 19:

⁽⁵⁵⁾ L'articolo 14, comma 3, della legge 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“3. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2012/2014, già autorizzata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), è rideterminata in euro 21.090.909 ed è, indicativamente, suddivisa in euro 1.908.996 per l'anno 2012 e in euro 2.000.000 per l'anno 2013. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2012/2014.”.

⁽⁵⁶⁾ L'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

“Art. 21

(Contributi per la progettazione)

1. *La Regione concede agli enti interessati contributi per le spese di progettazione globale, ivi comprese le determinazioni geognostiche e l'eventuale studio di impatto ambientale, nonché per le spese relative allo studio di fattibilità e convenienza economica. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa, determinata sulla base della rendicontazione presentata dagli enti interessati, unitamente*

alla documentazione di cui all'articolo 20, comma 3. Le ulteriori modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.”.

⁽⁵⁷⁾ L'articolo 14, comma 4, della legge 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“4. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI, la spesa di riferimento per il triennio 2013/2015 è determinata in euro 21.090.909, di cui, indicativamente, euro 3.368.550 per l'anno 2013. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2013/2015.”.

Note all'articolo 20:

⁽⁵⁸⁾ L'articolo 73, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono individuare in forma associata l'ufficio per i procedimenti disciplinari cui spetta l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità, non rientranti nelle attribuzioni dei dirigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e), ed il supporto dei dirigenti nell'esercizio del potere disciplinare ad essi assegnato.”.

⁽⁵⁹⁾ L'articolo 25, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

“3. Gli interventi di cui al comma 1 e i relativi stanziamenti sono annualmente individuati in un apposito allegato della legge finanziaria della Regione.”.

Nota all'articolo 21:

⁽⁶⁰⁾ Vedasi nota 59.

Nota all'articolo 22:

⁽⁶¹⁾ Vedasi nota 59.

Nota all'articolo 23:

⁽⁶²⁾ Vedasi nota 59.

Note all'articolo 25:

⁽⁶³⁾ Le lettere a), b), c) e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 prevedevano quanto segue:

“[2. Il Fondo è alimentato da:]

- a) risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;
- b) risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno

alla locazione;

- c) risorse regionali appositamente previste con la legge finanziaria;
- e) risorse derivanti dal 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti locali proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

⁽⁶⁴⁾ La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 prevedevano quanto segue:

“d) una quota annua di partecipazione da parte dei Comuni, finanziata mediante trasferimento con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della L.R. 48/1995;”.

⁽⁶⁵⁾ Vedasi nota 59.

Nota all'articolo 26:

⁽⁶⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 prevedeva quanto segue:

“2. Le risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio fra Regione e società concessionarie sono imputate ad apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione.”.

Nota all'articolo 27:

⁽⁶⁷⁾ Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue:

“3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione fino al 31 dicembre 2011.”.

Note all'articolo 28:

⁽⁶⁸⁾ L'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 prevedeva quanto segue:

“Art. 6

(Interventi della gestione speciale)

1. Nell'ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento:

- a) interventi previsti dall'articolo 5, quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;
- b) concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di interesse generale;
- c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili.
- cbis) ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico regionale, e delle società controllate dalla Regione, anche mediante ricorso all'indebitamento necessario a finanziare

gli investimenti, compresi quelli oggetto di cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea;

cter) interventi finanziari per conto della Regione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad apposti incarichi conferiti dalla Regione senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.

3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione.”.

⁽⁶⁹⁾ Vedasi nota 59.

Nota all'articolo 29:

⁽⁷⁰⁾ L'articolo 19, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in complessivi euro 28.000.000 di cui 6.000.000 per l'anno 2011 (UPB 1.4.2.20 Trasferimenti per spese di investimento con vincolo di destinazione agli enti locali - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della L.R. 48/1995.”.

Nota all'articolo 30:

⁽⁷¹⁾ L'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 prevede quanto segue:

“Art. 4

(Autorizzazione alla contrazione di mutui passivi)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, nel decennio 1992-2001, mutui passivi, con gli istituti di credito o enti autorizzati, per l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui lire 15 miliardi annui per il 1992, 1993 e 1994, ad un tasso massimo del 14 per cento e per un periodo di ammortamento non superiore ad anni venti.

2. Limitatamente all'esercizio finanziario 1992 è consentito l'utilizzo di parte delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge per l'agibilità e la messa a norma degli stabili di proprietà dell'Amministrazione comunale di Aosta.”.

Nota all'articolo 31:

⁽⁷²⁾ L'articolo 49 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 prevede quanto segue:

“Art. 49

(Manutenzione straordinaria
di immobili situati nel borgo di BARD)

1. La Regione, in deroga alla L.R. 48/1995, assume, per gli anni 2009, 2010 e 2011, a carico del proprio bilancio, gli oneri afferenti alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Comune di BARD situati nel relativo borgo e già oggetto di recupero nell'ambito degli interventi per la valorizzazione e il recupero del Forte e del borgo di BARD ai sensi della L.R. 10/1996. Alla realizzazione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria, la Regione provvede mediante l'erogazione di un finanziamento straordinario per il tramite dell'Associazione Forte di BARD.

2. L'onere di cui al presente articolo è determinato in annui euro 100.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33660).”.

Note all'articolo 32:

⁽⁷³⁾ L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevede quanto segue:

“1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.”.

⁽⁷⁴⁾ L'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevede quanto segue:

“3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di

attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.”.

Nota all'articolo 34:

⁽⁷⁵⁾ L'articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“Art. 24

(Finanziamenti per la copertura del fabbisogno orario per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria)

1. *Nelle more dell'acquisizione da parte del corpo docente regionale del prescritto titolo di studio per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, per la copertura del fabbisogno orario destinato all'insegnamento obbligatorio della lingua inglese di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è autorizzata la spesa di euro 107.800 per l'anno scolastico 2011/2012 ed euro 110.000 dall'anno scolastico 2012/2013 per gli anni 2011, 2012 e 2013, a titolo di trasferimento alle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione che, dopo aver prioritariamente utilizzato in tale insegnamento il personale interno con adeguata preparazione nell'ambito dell'orario di servizio, si trovino nella necessità di utilizzare docenti interni in attività di insegnamento aggiuntivo e, in subordine, esperti esterni con contratto di prestazione d'opera (UPB 01.5.1.10 Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione - parz.).”.*

Note all'articolo 36:

⁽⁷⁶⁾ L'articolo 35, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 prevede quanto segue:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste ed altre istituzioni universitarie.”.

⁽⁷⁷⁾ L'articolo 27 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“Art. 27

(Promozione di servizi formativi di ricerca scientifica per lo sviluppo delle ricerche tecnologiche)

1. *L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), già determinato per gli anni 2010, 2011 e 2012 in annui euro 1.653.000 dall'articolo 36 della L.R. 47/2009, è rideterminato in euro 1.645.000 per l'anno 2011, in euro 1.650.000 per l'anno 2012 e in euro 879.000 per*

l'anno 2013 (UPB 01.06.02.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parz.; UPB 01.06.01.10 Trasferimenti ad enti universitari per il funzionamento - parz. e UPB 01.06.01.11 Spese per la promozione dell'istruzione universitaria - parz.).”.

Note all'articolo 36:

⁽⁷⁸⁾ L'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 prevede quanto segue:

“3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere all'avvio e alla gestione delle attività che il piano prevede di insediare nelle strutture recuperate, per il tramite di una fondazione o altra figura giuridica composta, oltre che dalla Regione o dalla società di cui al comma 2, da soggetti giuridici aventi finalità pubbliche, esistenti in Valle d'Aosta o in aree alpine circostanti, associazioni interessate alla domanda dei servizi da insediare nelle strutture, istituzioni e soggetti privati interessati a fruire della struttura per lo svolgimento delle attività economiche previste dal piano.”.

⁽⁷⁹⁾ L'articolo 28 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“Art. 28

(Associazione Forte di BARD.

Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. *L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di BARD), a favore dell'associazione Forte di BARD per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di BARD, prevista in annui euro 3.500.000 per gli anni 2011 e 2012 dall'articolo 37 della L.R. 47/2009, è rideterminata in euro 3.980.000 per il 2011, e in annui euro 3.400.000 per gli anni 2012 e 2013 (UPB 01.07.02.10 Assegnazioni ad enti culturali per il funzionamento - parz.).”.*

Nota all'articolo 40:

⁽⁸⁰⁾ Il comma 2bis dell'articolo 9 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 prevedeva quanto segue:

“2bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2009/2011, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il finanziamento degli interventi volti al completamento di infrastrutture di interesse regionale già ammesse ai finanziamenti di cui alle ll.rr. 45/1986 e 41/1999.”.

Nota all'articolo 42:

⁽⁸¹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 prevede quanto segue:

“Art. 3

(Fondo regionale per le politiche sociali)

1. *A decorrere dall'esercizio finanziario 2002, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali.*
2. *Confluiscono nel Fondo tutti gli stanziamenti, spese correnti e spese di investimento, del bilancio pluriennale della Regione afferenti a interventi in materia di servizi sociali, ad eccezione di quelli ricompresi nella finanza locale e di quelli necessari per l'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).”.*

Nota all'articolo 43:

- ⁽⁸²⁾ L'articolo 32 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“Art. 32

(Interventi a sostegno della previdenza complementare)

1. *Per gli interventi a sostegno della previdenza complementare previsti dalla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale), da effettuarsi per il tramite del relativo fondo di dotazione, è autorizzata per il triennio 2011/2013 la spesa annua di euro 500.000 (UPB 01.08.02.11 Altri interventi di assistenza sociale - parz.).”.*

Note all'articolo 45:

- ⁽⁸³⁾ L'articolo 24 della legge regionale 17 giugno 2009, n. 15 prevede quanto segue:

“Art. 24

(Finanziamento della Cittadella dei giovani)

1. *In considerazione della valenza culturale e sociale e dell'interesse regionale della Cittadella dei giovani, con sede nel Comune di Aosta, è autorizzato, in deroga alla L.R. 48/1995, un finanziamento al Comune di Aosta a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e ai progetti non ordinari di carattere culturale attuati nell'ambito della gestione della Cittadella dei giovani.*
2. *La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il finanziamento di cui al comma 1.*
3. *Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 2009/2011, la spesa di annui euro 300.000. Tale spesa trova copertura per euro 150.000 per l'anno 2009 e annui euro 300.000 per gli anni*

2010 e 2011 nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61312), e per euro 150.000 per l'anno 2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06 - capitolo 57310.”.

- ⁽⁸⁴⁾ L'articolo 33 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“Art. 33

(Finanziamento della Cittadella dei giovani)

1. *Il finanziamento al Comune di Aosta per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 giugno 2009, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011), in deroga alla L.R. 48/1995, già autorizzato in annui euro 450.000 per gli anni 2011 e 2012 dall'articolo 34 della L.R. 47/2009, è determinato in euro 450.000 per l'anno 2013 (UPB 01.08.01.10 Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali - parz.; UPB 01.04.04.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).”.*

Note all'articolo 46:

- ⁽⁸⁵⁾ L'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 prevede quanto segue:

“3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.”.

- ⁽⁸⁶⁾ L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 gennaio

2000, n. 5 prevede quanto segue:

“1. L'assegnazione del finanziamento all'azienda USL avviene con la deliberazione della Giunta regionale che, in conformità alle risorse disponibili ed agli indirizzi ed obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi fissati dalla Giunta stessa entro il 31 gennaio di ciascun anno, approva l'accordo di programma relativo al piano attuativo locale, da sottoscrivere dall'assessore regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali e dal direttore generale dell'azienda USL.”

Nota all'articolo 48:

⁽⁸⁷⁾ L'articolo 21 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21 prevede quanto segue:

“Art. 21

(Finanziamento degli oneri per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali residenziali private alla normativa regionale antincendio)

1. *La Regione, in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), concede contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento delle spese per lavori ammissibili, al fine di favorire l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani private. I contributi sono concessi sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata dalla struttura regionale competente in materia di servizi socio-sanitari.*
2. *Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante della struttura interessata, devono essere presentate alla struttura regionale competente, entro il 15 ottobre 2010, corredate della seguente documentazione:*
 - a) *progetto esecutivo, completo del quadro economico della spesa e conforme al piano regolatore vigente, dell'intervento da eseguire;*
 - b) *dichiarazione attestante la coerenza con la classificazione regionale delle strutture socio-assistenziali.*
3. *I contributi di cui al comma 1 sono erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta spesa.*
4. *Per il finanziamento dei contributi di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa massima di euro 300.000 (UPB 1.9.3.20).”*

Nota all'articolo 49:

⁽⁸⁸⁾ L'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 prevede quanto segue:

“Art. 4

(Piano triennale)

1. *In coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000, e in armonia con l'intervento del Fondo sociale europeo, la Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di seguito denominato Piano triennale (1a).*
2. *Il Piano triennale indica:*
 - a) *gli obiettivi, le priorità e la tipologia degli interventi e delle azioni;*
 - b) *i destinatari, gli strumenti e i dispositivi realizzativi degli interventi e delle azioni;*
 - c) *la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente attivate;*
 - d) *le modalità della valutazione e della verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi e delle azioni.*
3. *Il Piano triennale è adottato in base alla seguente procedura:*
 - a) *la Giunta regionale delibera gli indirizzi del Piano triennale e affida l'elaborazione dello stesso alla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;*
 - b) *la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale redige il Piano triennale e la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, adotta la proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;*
 - c) *il Consiglio regionale approva con deliberazione il Piano triennale e le relative spese complessive per il triennio.*
4. *Il Piano triennale può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, e dei soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo della Valle d'Aosta, in concomitanza con l'approvazione del programma annuale di cui all'articolo 5.*
5. *La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del Piano triennale.*

6. *All'attuazione del Piano triennale provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.*”.

Note all'articolo 52:

⁽⁸⁹⁾ L'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevede quanto segue:

“Art. 6
(Interventi della gestione speciale)

1. *Nell'ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento:*

- a) *interventi previsti dall'articolo 5, quando cioè sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;*
- b) *concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di interesse generale;*
- c) *progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili.*
- cbis) *ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico regionale, e delle società controllate dalla Regione, anche mediante ricorso all'indebitamento necessario a finanziare gli investimenti, compresi quelli oggetto di cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea;*
- cter) *interventi finanziari per conto della Regione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali.*

2. *Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appositi incarichi conferiti dalla Regione senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.*

3. *Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione.*”.

⁽⁹⁰⁾ L'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevede quanto segue:

“Art. 40
(Fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.
L.r. 7/2006)

1. *Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 7/2006, è autorizzata la spesa di euro 7.790.000 per l'anno 2011, euro 1.200.000 per l'anno 2012 e euro 1.200.000 per l'anno 2013 (UPB*

1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.).

2. *Per il triennio 2011/2013, è autorizzato un indebitamento, di durata ventennale, presso il fondo in gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., per complessivi euro 180.000.000, il cui onere a carico del bilancio della Regione è determinato in euro 2.500.000 per il 2011, euro 7.500.000 per il 2012 ed euro 14.000.000 per il 2013 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.), per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 35, commi 1, 2 e 3, nonché dei seguenti:*

- a) *investimenti negli impianti a fune di cui alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio);*
- b) *adeguamento e ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e dell'eliporto militare di Pollein di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);*
- c) *accordo di programma con lo Stato del 30 luglio 2008 per la ristrutturazione della ex caserma Testafocchi per la realizzazione del polo universitario di Aosta;*
- d) *completamento e ristrutturazione della Maison Caravex in Comune di Gignod di cui all'articolo 13 della L.R. 21/2010;*
- e) *realizzazione del complesso scolastico in regione Tzamberlet in Comune di Aosta di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), della L.R. 21/2010;*
- f) *realizzazione di nuove aule presso l'Istituto agricolo régional di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della L.R. 21/2010;*
- g) *realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco e della Protezione civile di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della L.R. 21/2010;*
- h) *rifacimento delle funivie del Monte Bianco di cui all'articolo 17, comma 2, della L.R. 21/2010.*

3. *Gli impegni contabili relativi agli interventi di cui al comma 2, già costituiti sul bilancio della Regione per le annualità 2011, 2012 e seguenti, sono revocati e trovano copertura a valere sul fondo della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A..”.*

Nota all'articolo 54:

⁽⁹¹⁾ L'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 prevede quanto segue:

“Art. 8

1. Agli studenti universitari meritevoli possono essere concessi prestiti d'onore al tasso annuo agevolato del 3 per cento.
2. La concessione dei prestiti d'onore sarà regolata da convenzioni con gli istituti di credito, deliberate dal Consiglio regionale.
3. I prestiti d'onore sono garantiti, nel capitale e negli interessi, da fidejussioni regionali.
4. La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
5. Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sottoporrà all'approvazione del Consiglio regionale un apposito regolamento con il quale saranno fissati:
 - a) i requisiti oggettivi per l'accesso ai prestiti d'onore e per il loro rinnovo annuale durante il corso universitario;
 - b) la cause che determinano l'interruzione provvisoria nell'erogazione dei prestiti d'onore, le modalità per la ripresa del beneficio e le cause che determinano la soluzione del contratto;
 - c) la procedura ed i termini per la presentazione delle domande all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, per il loro esame e per il successivo inoltro agli istituti di credito per la stipula del contratto;
 - d) la decorrenza del tasso di interesse;
 - e) le modalità di erogazione dei prestiti d'onore ed il loro piano di ammortamento, che comunque decorre dal terzo anno successivo alla data di conseguimento della laurea oppure alla data di risoluzione del contratto;
 - f) le regole di un'eventuale incompatibilità con altre forme d'assistenza.”.

Nota all'articolo 55:

⁽⁹²⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta e le seggiovie ad ammortamento fisso che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 28 febbraio 2012 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio sino al termine della stagione invernale 2011/2012, in deroga alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse

al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), purché siano effettuati i controlli tecnici in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, a garanzia della sicurezza degli impianti.”.

Nota all'articolo 56:

⁽⁹³⁾ La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 prevedeva quanto segue:

“e) il supporto nella gestione dei cantieri di lavoro per l'esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità).”.

⁽⁹⁴⁾ L'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevede quanto segue:

“2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 17 della L.R. 25/2002 è prorogata all'esercizio finanziario 2006 ed è determinata in euro 760.000 per l'anno 2004 ed euro 460.000 rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 (obiettivo programmatico 2.2.1.08, capitolo 67382).”.

Nota all'articolo 59:

⁽⁹⁵⁾ L'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 prevede quanto segue:

“Art. 24
(Legge finanziaria)

1. Al fine di adeguare le spese del bilancio agli obiettivi di politica economica e, comunque, al fine di consentire l'equilibrio del bilancio, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modificazioni e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio. La legge finanziaria è volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio e non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore.”.